SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 156

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 all'11 aprile 2000)

INDICE

BALDINI: sull'Accademia di storia dell'arte sanitaria (4-15304) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* *Pag.* 10715

BARRILE, LAURICELLA: sul licenziamento del direttore dell'agenzia postale di Aci Catena (Catania) (4-16414) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 10716

BATTAGLIA: sulla nomina di un segretario comunale a Bagheria (Palermo) (4-16497) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10718

sulle nomine effettuate al comune di Bagheria (Palermo) (4-16537) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10720

sugli eventi atmosferici che hanno colpito la zona di Termini Imerese (Palermo) nell'ottobre 1999 (4-16977) (risp. BARBERI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10722

BEVILACQUA: sui disservizi postali nel comune di Badolato (Catanzaro) (4-17954) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 10723

BIANCO: sulla cessione di immobili da adibire ad ufficio postale nel comune di Oderzo (Treviso) (4-17303) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 10724

BUCCI ed altri: sul morbo della «mucca pazza» (4-18046) (risp. MANGIACAVALLO, *sottosegretario di Stato per la sanità)* *Pag.* 10725

CORTELLONI: sul ruolo del responsabile commerciale dei servizi finanziari e postali nella filiale delle Poste di Parma (4-17420) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 10728

DE MARTINO Guido ed altri: sull'iscrizione con riserva di molti studenti universitari (4-14200) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 10730

DEMASI, COZZOLINO: sull'affidamento della refezione scolastica nel comune di Auletta (Salerno) (4-11743) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10732

DI PIETRO: sul riconoscimento del titolo di studio conseguito presso la facoltà di medicina dell'Università di Fiume (4-17436) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 10733

DOLAZZA: sulla restituzione dell'eredità elargita allo Stato dal signor Uberto Precerutti (4-00241) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10736

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

sulla presenza di militari della Guardia di finanza presso la divisione XIII del Ministero dell'industria (4-17278) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* *Pag.* 10737

FLORINO: sull'indisponibilità delle palestre del CUS di Napoli (4-15259) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 10738

LAURO: sullo sviluppo della rete telematica ad Ischia (4-16078) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 10740

LOMBARDI SATRIANI: sullo svolgimento del concorso ad un posto di ricercatore presso l'Università di Bologna (4-16104) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 10743

MANFREDI: sugli interessi di mora per quanto riguarda i pagamenti effettuati oltre il termine di scadenza (4-14228) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10747

NAPOLI Roberto, DUVA: sui concorsi per tecnici laureati (4-15400) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica)* 10749

PETRUCCI: sull'orario di apertura dell'ufficio postale di Giuncugnano (Lucca) (4-17790) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 10751

PETTINATO: sulla puntata del programma televisivo «Linea blu» dedicata al ponte sullo Stretto di Messina (4-13293) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* *Pag.* 10752

RUSSO SPENA: sullo sfratto di alcune famiglie nel comune di Montecalvo Irpino (Avellino) (4-17607) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 10754

SELLA di MONTELUCE: sugli indennizzi per i lavoratori coatti internati in Germania nel corso della seconda guerra mondiale (4-18072) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 10755

SPECCHIA: sulle carenze del servizio postale di Ceglie Messapica (Brindisi) (4-16141) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 10758

THALER AUSSERHOFER: sulla rilevanza territoriale delle operazioni di intermediazione di viaggi (4-17715) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* 10760

WILDE: sul terreno delle ex scuole elementari di Sirmione (Brescia) (4-18252) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali)* 10760

BALDINI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'Accademia di storia dell'arte sanitaria ed annesso museo, con sede in Roma, è ente morale ai sensi del regio decreto 22 maggio 1922, n. 746;

che le finalità statutarie sono «la diffusione e l'incremento degli studi storici dell'arte sanitaria, in tutti i suoi aspetti e rapporti»;

che nel Consiglio di reggenza dell'ente è presente il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella persona del dirigente, professor Fabio Matarazzo,

si chiede di conoscere:

se l'Accademia di storia dell'arte sanitaria sia stata riconosciuta istituto di ricerca con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a firma del ministro Ruberti;

se, in relazione alle attività didattiche promosse da tale ente ed in particolare ai *master* di perfezionamento postuniversitario attualmente in svolgimento, lo stesso ente sia abilitato a rilasciare diplomi validi ai fini concorsuali su tutto il territorio nazionale e nell'ambito dell'Unione europea;

quali decreti o autorizzazioni il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica abbia rilasciato per autorizzare attività formative postuniversitarie ed il conferimento di «diplomi di perfezionamento postuniversitario».

(4-15304)

(25 maggio 1999)

RISPOSTA. – L'Accademia di storia dell'arte sanitaria, ente culturale il cui statuto è stato approvato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2389, risulta affidata alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, che recentemente, con decreto ministeriale 12 settembre 1996, ha provveduto alla modifica dei commi 1 e 7 dell'articolo 6 dello statuto predetto, che disciplinano la composizione del consiglio di reggenza dell'ente, composto di 23 membri, del quale fa parte un rappresentante di questo Ministero. L'ente in questione, pertanto, non può essere qualificato quale ente pubblico di ricerca riconosciuto da questo Ministero medesimo con provvedimento formale del ministro *pro tempore* Ruberti, come ipotizzato nell'interrogazione; tale provvedimento non risulta infatti mai emanato.

Si fa, inoltre, presente che l'ordinamento didattico nazionale tuttora vigente prevede che attività formative post-universitarie (specializzazio-

ni, dottorati di ricerca) possono essere svolte solo da atenei statali o istituzioni universitarie private legalmente riconosciute. Al riguardo si precisa che questo Ministero non ha emanato provvedimenti di riconoscimento dell'Accademia dell'arte sanitaria quale istituzione universitaria equiparata agli atenei statali.

Si precisa, infine, che non sono state rilasciate autorizzazioni all'ente in questione per il conferimento di diplomi di perfezionamento, peraltro non previsti dal succitato ordinamento didattico nazionale.

Per quanto testè specificato tali diplomi non possono quindi obbligatoriamente valere ai fini concorsuali, ma eventualmente essere oggetto di una discrezionale valutazione, analogamente agli altri titoli posseduti dai candidati.

Il Sottosegretario di Stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(3 aprile 2000)

BARRILE, LAURICELLA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Per sapere se sia a conoscenza del licenziamento del direttore dell'agenzia postale di Aci Catena (Catania), Gregorio Portaro, messo in atto con logica persecutoria, mancando qualsiasi elemento di legittimità per inosservanza grave dei doveri di ufficio, per violazione delle linee gestionali, per slealtà nei confronti dell'azienda, per incapacità professionale e per inaffidabilità funzionale;

premesso:

che il «reato» di cui si sarebbe macchiato il direttore risulta essere quello di aver osservato l'ordine di servizio emanato e diramato dal suo direttore di filiale dottoressa Marcella Verri (messaggio in telecircolare n. 22 del 16 gennaio 1999), che reitera il «divieto di accesso all'interno degli uffici postali di persone, se non espressamente autorizzate dalla scrivente (il direttore di filiale) e solo dopo l'esibizione della suddetta autorizzazione»; risulta agli interroganti che un cliente abbia richiesto ad uno sportellista di essere ricevuto dal direttore e che questi abbia fatto rispondere di essere impegnato; il cliente è andato in escandescenze, insultando e protestando, a quel punto il direttore è intervenuto e voleva, malgrado la direttiva sopracitata, spegnere la protesta e ricevere il cliente il quale, ormai indisponibile, ha annunciato il ritiro dei propri depositi e la segnalazione dell'episodio agli organi superiori dell'azienda;

che, a seguito di tale avvenimento sono state avviate, senza preavviso, le procedure per il licenziamento del direttore dell'agenzia postale di Aci Catena il quale risulta licenziato dal 1° settembre 1999 per «violazione dolosa di leggi, regolamenti e doveri di ufficio che hanno arrecato forte pregiudizio all'azienda» (articoli 33 e 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro);

che tale provvedimento, in sè illegittimo, qualifica la superficialità delle articolate burocrazie aziendali ancora vive, sicuramente non impegnate nell'opera di rinnovamento culturale avviata con la costituzione della società per azioni, nè verso il conseguimento degli obiettivi e della nuova missione aziendale, ma invece fortemente ancorate agli interessi di parte che si esprimono anche nella persecuzione degli aderenti e degli attivisti della CGIL-SLC, che a Catania è fatta oggetto di tentativi marginalizzanti e discriminatori perchè impegnata nella convinta battaglia di sdoganamento del *top management* e di liberazione dalle ipoteche che ne inficiano l'attività gestionale,

si chiede infine di sapere:

se il Ministro in indirizzo non valuti opportuno impegnare gli organi di controllo interni ed esterni alle Poste italiane spa sui caratteri della direzione aziendale e sui risultati economico-finanziari e di qualità che ne connotano la gestione;

se non ritenga opportuno intervenire sulle Poste italiane spa per la revoca dell'ingiusto provvedimento di licenziamento adottato.

(4-16414)

(23 settembre 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito a quanto rappresentano nell'atto parlamentare in esame – hanno riferito che, a seguito di un'indagine appositamente condotta sul caso, è emerso che il direttore dell'agenzia di Aci Catena (Catania) non solo ha rifiutato sgarbatamente di ricevere un cliente che aveva richiesto di svolgere in maniera riservata alcune operazioni di deposito, ma quando quest'ultimo, esasperato a causa della lunga attesa, manifestava l'intenzione di ritirare l'intero importo depositato sul conto corrente postale, il direttore dell'agenzia, alla presenza di numerosi altri clienti e contravvenendo ai più elementari princìpi di cortesia e riservatezza, ha reso noto l'ammontare della somma depositata.

Il comportamento tenuto dal direttore dell'agenzia in questione, ha precisato la società, non solo ha esposto ad un grave rischio il cliente ma non giova all'immagine aziendale che vuole accreditarsi per la propria precisione, la puntualità nei servizi svolti e la cortesia nei confronti della clientela.

La gravità dell'episodio, quindi, ha determinato la risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

Le Poste italiane hanno reso noto che attualmente il dipendente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sospensiva *ex* articolo 700 del codice di procedura penale. Di conseguenza è stato disposto il provvedimen-

to per la reintegra in via cautelare nel posto di lavoro, in attesa della discussione nel merito della vicenda.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(6 aprile 2000)

BATTAGLIA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la commissione straordinaria della città di Bagheria (Palermo), nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1999 nei signori commissari dottor Fulvio Sodano, dottor Salvatore Mangano e dottoressa Laura Franchina, con delibera n. 43 del 28 giugno 1999, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 11, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, avviava la procedura per la individuazione della nomina di un segretario iscritto alla terza fascia professionale C, anzichè in quella 1° B come in atto classificata;

che con successiva delibera n. 84 del 22 luglio 1999 la predetta commissione, nonostante il parere contrario dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ribadiva la volontà di avvalersi del citato articolo 11;

che con ulteriore delibera n. 99 del 29 luglio 1999 riconduceva il comune alla classe demografica di appartenenza, cioè la seconda, ai fini dell'assegnazione di un segretario di fascia corrispondente;

ritenuto:

che tra le altre motivazioni addotte dalla predetta commissione per l'esercizio della facoltà concessa dall'articolo 11, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, viene riferito che la città di Bagheria non sarebbe sede di uffici di particolare rilevanza e non avrebbe una popolazione sufficiente nel numero a giustificare il mantenimento della precedente categoria;

che, pur essendo consapevoli che in effetti l'articolo 11, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 consente di avvalersi di un segretario comunale della fascia professionale corrispondente a quella demografica a cui l'ente appartiene, non si condividono le errate valutazioni sulle reali condizioni di vita della città e la motivazione che consentirebbe alla commissione di meglio scegliere un segretario di fiducia nell'ambito di una categoria inferiore,

si chiede di sapere perchè nella scelta indirizzata dai suindicati provvedimenti non si sia tenuto conto dei seguenti elementi:

la città di Bagheria è sede di importanti uffici come la sede distaccata del giudice unico del tribunale di Palermo, uffici finanziari, scuole superiori, eccetera;

il dato della popolazione residente è meramente parziale, poichè non tiene conto del gran numero di persone ivi domiciliate per motivi di lavoro;

è una città con un'economia particolarmente attiva sia nel campo del commercio che dell'agricoltura;

un provvedimento di tal genere penalizza ancor di più l'immagine della città e dei numerosi cittadini onesti ed operosi;

in un particolare momento, come quello che sta vivendo la città e tutto l'apparato burocratico del comune, è ancor più necessario assicurare figure professionali di alto livello senza nulla togliere alla professionalità del segretario sunnominato;

una commissione straordinaria proprio per il suo ruolo straordinario non dovrebbe porre in essere atti che vanno al di là della straordinarietà attivando provvedimenti che vanno ad incidere su scelte sostanziali, che non hanno nulla a che vedere con le motivazioni che hanno determinato lo scioglimento dell'amministrazione comunale.

(4-16497)

(29 settembre 1999)

RISPOSTA. – In base alla vigente normativa il rapporto di lavoro del segretario comunale è intimamente collegato alla durata del mandato sindacale.

Difatti, l'articolo 17, comma 70, della legge n. 127 del 1997, così come interpretato dal decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1999, prevede che le funzioni di segretario comunale, conferite dal sindaco all'atto della sua elezione, cessano automaticamente con la fine del mandato del medesimo amministratore. Inoltre, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 attribuisce al sindaco neoeletto la facoltà di confermare il segretario comunale in servizio, oppure di sostituirlo.

Peraltro, tale procedura di sostituzione, che non prevede alcun obbligo di motivazione ed è ampiamente discrezionale, viene normalmente applicata in tutti i comuni d'Italia.

Per quanto riguarda la fascia professionale del segretario comunale, si fa presente che la precedente normativa consentiva a quei comuni che esprimevano particolari specificità (sede di uffici di rilievo, di insediamenti produttivi, di ospedali, di uffici giudiziari, eccetera) di chiedere l'assegnazione di un segretario comunale di fascia superiore alla corrispondente classe demografica del comune.

Al riguardo, il comune di Bagheria, pur appartenendo alla terza classe demografica, utilizzando tale possibilità, aveva avuto assegnato un segretario di fascia superiore a quella regolarmente prevista.

Giova puntualizzare che la possibilità di procedere a tale tipo di nomina riguardava esclusivamente la figura del segretario comunale senza che, in alcun modo, ciò incidesse sulla vita finanziaria, amministrativa e organizzativa dell'ente locale.

Attualmente il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 all'articolo 11, comma 10, prevede una disposizione transitoria in favore dei comuni che hanno avuto assegnato un segretario di fascia superiore, i quali, pur mantenendo la cennata potestà di nomina, possono, con apposita motivata deliberazione di giunta, decidere di avvalersi di un segretario della fascia inferiore, corrispondente alla classe demografica di appartenenza.

Quest'ultima norma, recentemente applicata dalla commissione straordinaria per la gestione del comune di Bagheria, è stata utilizzata anche da numerosi altri comuni, alcuni di particolare rilievo, come ad esempio Mantova, Rapallo, Chianciano, Montecatini Terme, Frascati, Legnano, eccetera, senza destare il clamore che la vicenda ha suscitato per il comune di Bagheria.

Tutto ciò premesso, si rappresenta che la predetta commissione straordinaria, alla quale, com'è noto, sono attribuiti i poteri di sindaco, giunta e consiglio comunale, ha ritenuto, proprio in presenza di uno scioglimento per motivi di mafia, di fare ricorso ad una facoltà che, usualmente e come atto di ordinaria amministrazione, viene esercitata dai sindaci e dalle giunte municipali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(30 marzo 2000)

BATTAGLIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso che il comune di Bagheria (Palermo) è stato sciolto nel mese di maggio 1999 per motivi d'inquinamento mafioso;

ritenuto:

che il Ministro dell'interno ha operato secondo quanto previsto dalla legge attraverso il commissariamento del comune di Bagheria con conseguenziale nomina di una commissione la cui funzione esclusivamente tecnica e amministrativa;

che la suddetta commissione avrebbe effettuato importanti nomine fra le quali quelle dei rappresentati del comune di Bagheria presso l'area di sviluppo industriale di Termini Imerese, nominando tra queste la persona, pur rispettabile, dell'ex sindaco dell'Ulivo di Termini Imerese, dottor Enzo Giunta, sconfitto nel giugno scorso alle elezioni comunali,

si chiede di sapere:

se sia stato valutato il comportamento quanto meno inopportuno in ordine alla scelta di un uomo politico, schierato, sindaco in carica sino a qualche mese fa, al quale ad avviso dell'interrogante secondo vecchie logiche della partitocrazia si è voluto dare il contentino, come consolazione per la sconfitta subita, ma questa è la logica della politica;

se non si ritenga opportuno intervenire presso la prefettura di Palermo al fine di impedire che un incarico tecnico-amministrativo quale quello di commissario possa tradursi, come sembra all'interrogante, in uno strumento di potere al servizio degli interessi politici degli uomini dell'Ulivo.

(4-16537)

(30 settembre 1999)

RISPOSTA. – Il consiglio comunale di Bagheria è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1999, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, per infiltrazioni mafiose.

Pertanto, la gestione dell'ente è stata affidata ad una commissione straordinaria composta da tre funzionari della prefettura di Palermo.

L'atto parlamentare è incentrato su una scelta effettuata dalla commissione straordinaria lo scorso mese di settembre (e non da un singolo commissario prefettizio) per la nomina di un rappresentante del comune di Bagheria in seno all'assemblea del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Palermo, nella persona del dottor Enzo Giunta, ex sindaco del comune di Termini Imerese.

Al riguardo, la predetta commissione ha fatto conoscere che per la nomina in questione si è tenuto conto esclusivamente delle capacità professionali del soggetto e, certamente, non della sua appartenenza ad uno schieramento politico.

Infatti, il predetto, anche se si può configurare come espressione dell'area di centro-sinistra, non risulta iscritto ad alcuna compagine politica ed ha affrontato l'esperienza di sindaco del comune di Termini Imerese come persona di spiccata professionalità senza avere alle spalle alcuna esperienza politica.

Inoltre, a quanto risulta, dopo la mancata rielezione a sindaco in occasione delle consultazioni amministrative dello scorso mese di giugno, il medesimo ha ripreso a svolgere a tempo pieno la sua attività di funzionario di banca.

La commissione ha, peraltro, evidenziato di non avere scelto un «uomo politico», nè di avere operato per logiche di partitocrazia che risultano totalmente estranee ed avulse dall'impostazione che la medesima commissione si è data per la gestione della cosa pubblica che, invece, ha come presupposto fondamentale l'interesse della collettività.

Si è avuto modo, altresì, di constatare che la gestione straordinaria è stata, sinora, improntata ai principi della massima trasparenza, legalità e imparzialità, spesso assenti nelle amministrazioni ordinarie, in specie quella precedente, che, giova ripetere, è stata sciolta per condizionamenti mafiosi.

In ogni caso la citata commissione ha fatto presente che il dottor Giunta, che non ha alcun interesse personale nell'area interessata dal

Consorzio, ha già dimostrato, sin dai primi giorni della sua nomina, di svolgere l'incarico assegnatogli con impegno e zelo, avviando contatti con le realtà imprenditoriali e sociali di Bagheria al fine di acquisire ogni utile elemento di conoscenza sulle esigenze e sulle potenzialità di sviluppo di quel comune.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(30 marzo 2000)

BATTAGLIA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, delle politiche agricole e forestali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nella notte tra il 18 e il 19 ottobre 1999 il territorio di Termini Imerese, in provincia di Palermo, è stato investito da una tempesta meteorologica, con una grandinata di particolare rilievo;

che la grandinata ha causato notevoli danni, oltre che alle aziende presenti sul territorio (FIAT, Enel ed altre), anche alle colture agricole, in particolare e quelle olivicola e agrumicola;

che a causa del maltempo i soggetti residenti o aventi sede operativa nel predetto territorio hanno subìto un concreto pregiudizio della propria attività economica e produttiva,

l'interrogante chiede di sapere se, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di immediati interventi per fronteggiare l'eccezionale evento, non si ritenga di dover dichiarare lo stato di calamità naturale.

(4-16977)

(3 novembre 1999)

RISPOSTA. – In relazione agli eventi atmosferici che hanno colpito la zona di Termini Imerese la notte tra il 18 ed il 19 ottobre 1999, si fa presente che al Dipartimento della protezione civile non è pervenuta alcuna segnalazione di danni, sia da parte del comune interessato, sia da parte della prefettura di Palermo.

Si rende noto, inoltre, che gli interventi di protezione civile non contemplano le attività di supporto al settore agricolo, per il quale esiste una apposita e specifica legislazione (legge n. 185 del 1952), peraltro al momento in via di revisione per quanto concerne le procedure applicative e, in particolare, i compiti e le responsabilità statali e regionali.

L'eventuale dichiarazione di calamità naturale per danni all'agricoltura è comunque di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BARBERI

(10 aprile 2000)

BEVILACQUA. – Al *Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nei giorni scorsi nella sede della comunità montana di Isca sullo Jonio (Catanzaro) si è svolta una riunione per discutere sui disservizi postali del Basso Jonio soveratese;

che nelle settimane scorse anche l'ufficio postale del comune di Badolato (Catanzaro) è rimasto chiuso per carenza di personale in congedo per malattia;

che di codesto ufficio si sta paventando la chiusura o il ridimensionamento con apertura a giorni alterni;

che la situazione suesposta sta creando gravi disagi all'utenza, in modo particolare ai pensionati;

che da più parti sono state contestate le motivazioni addotte dal direttore delle Poste, relative alla necessità di cambiamenti nell'organizzazione dei servizi e alla ottimizzazione degli stessi tenendo conto dei costi-benefici che incidono sul bilancio delle Poste, oggi trasformate in società per azioni,

l'interragante chiede di sapere:

se non si ritenga di poter valutare ipotesi alternative a quella della paventata chiusura o del ridimensionamento dell'ufficio di Badolato;

se non si ritenga, altresì, di adottare iniziative volte ad un tempestivo potenziamento del pérsonale, in modo da garantire un più rapido ed efficiente servizio e la funzionalità degli uffici postali del Basso Jonio.

(4-17954)

(1° febbraio 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato – ha comunicato che, effettivamente, nello scorso mese di novembre 1999 si sono verificate alcune situazioni che non hanno consentito una soddisfacente erogazione dei servizi nella zona indicata.

In particolare, a causa dell'improvvisa assenza per malattia, che si è poi protratta nel tempo, dell'unico operatore preposto all'ufficio di Badolato, la società ha dovuto provvedere alla sua sostituzione con un'altra unità che fosse adeguatamente preparata all'utilizzo delle nuove procedure automatizzate di recente attivate.

La sola agenzia che, nella zona, è risultata nelle condizioni di poter mettere a disposizione, temporaneamente, un addetto è stata quella di Soverato che, sia pure con difficoltà e mettendo in atto gli accorgimenti utili allo scopo, ha reso possibile provvedere all'apertura al pubblico dell'ufficio di Badolato con la sola eccezione del giorno 9 novembre 1999.

L'andamento del servizio è, allo stato attuale, regolare, atteso che il titolare dell'ufficio è rientrato in servizio; tuttavia la situazione è tuttora oggetto di un costante monitoraggio da parte dei responsabili territoriali, al fine di adottare tempestivamente, qualora se ne presentasse la necessità, idonee misure per ridurre i disagi alla clientela.

La medesima società, nel precisare, infine, che non è prevista alcuna chiusura, neppure a giorni alterni, dell'ufficio postale di Badolato nè di alcuna altra agenzia del Soveratese, ha soggiunto che nessun potenziamento di organico risulta attuabile, considerato che, nella presente fase di risanamento, un qualsiasi aumento dell'organico risulterebbe economicamente non sostenibile.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(6 aprile 2000)

BIANCO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che nel comune di Oderzo, la Società poste italiane, filiale di Treviso, ricerca da tempo un locale, o locali attigui, da acquistare o locare, da adibire ad agenzia postale;

che, a seguito di «avviso-ricerca locali» apparso sulla stampa locale il 12 febbraio 1999, è emersa la disponibilità di una società di privati a vendere l'area necessaria al piano terra di un nuovo immobile, in fase di realizzazione, che risponde a tutti i requisiti richiesti riportati nell'avviso di cui sopra;

che, per quanto risulta all'interrogante, non ci sono state altre offerte concrete per la cessione di immobili da adibire ad ufficio postale a Oderzo,

l'interrogante chiede di conoscere le motivazioni per cui il polo immobiliare Veneto delle Poste italiane non è più disponibile all'acquisto ma, da quanto riportato recentemente anche sulla stampa locale, solamente ad affittare l'immobile necessario alla realizzazione dell'ufficio postale a Oderzo, prolungando i già lunghi tempi occorrenti a risolvere una situazione di precarietà e scadente servizio all'utenza.

(4-17303)

(24 novembre 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato – ha comunicato che effettivamente in un primo momento era stata iniziata la ricerca di locali in cui

trasferire gli uffici risultanti non pienamente rispondenti alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Successivamente, però, la stessa società, tenuto anche conto della disponibilità, nel proprio patrimonio immobiliare, di locali che, previo adattamento, possono accogliere in modo soddisfacente sia il personale che la clientela, ha riconsiderato l'opportunità dell'iniziativa ed ha ritenuto più rispondente alle esigenze di economicità di gestione e di efficienza procedere alla ristrutturazione delle sedi di proprietà che ne presentano la necessità.

L'agenzia postale di Oderzo, pertanto, è stata inclusa nel progetto «Layout 2000» con il quale la ripetuta società Poste italiane intende modificare le condizioni ambientali delle proprie strutture al fine di renderle più funzionali ed accoglienti sia per i dipendenti che per la clientela.

La conclusione dei lavori di ristrutturazione di cui necessita l'immobile – ha, infine, comunicato la società – è prevista entro il primo semestre dell'anno in corso.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(6 aprile 2000)

BUCCI, BETTAMIO, MINARDO, TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI. – *Ai Ministri della sanità e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che la sicurezza alimentare è un problema fortemente sentito dai cittadini dopo i casi verificatosi lo scorso anno in Europa d'intossicazione e del morbo della mucca pazza;

che contro il verdetto della Comunità europea che ha dichiarato la carne bovina inglese sana e sicura la Francia, sulla base dei dubbi espressi dall'Agenzia nazionale della sicurezza sanitaria, per tutelare la salute dei consumatori francesi ha bocciato la carne bovina inglese e mantenuto l'embargo;

che alcune settimane orsono il Bundesrats, la Camera dei Landers tedeschi, dopo numerose dilazioni sulla fine dell'embargo, ha dato parere negativo su qualsiasi decisione in favore della carne inglese;

che la Comunità europea ha chiesto la revoca dell'embargo da parte di Francia e Germania nonostante scienziati americani ed inglesi abbiano trovato un nesso tra il morbo della «mucca pazza» e la nuova variante del morbo di «Creutzfeldt Jakob»;

che, secondo l'esecutivo francese, l'Unione europea è in torto poichè non ha mantenuto il principio di precauzione previsto dal Trattato della Comunità europea,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se siano noti al Governo italiano i risultati delle ricerche fatte da studiosi americani ed inglesi circa connessioni tra il morbo della «mucca pazza» e la nuova variante del morbo di «Creutzfeldt Jakob»;

su quali basi il Governo italiano possa escludere eventuali rischi per i consumatori di carne bovina inglese;

quali concrete misure in favore degli allevatori il Governo intenda adottare stante l'accesso di importazione di carne bovina inglese, causata dalla chiusura dei canali d'esportazione verso la Francia e la Germania.

(4-18046)

(4 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame nei limiti di competenza.

Per quanto riguarda l'ipotetico rischio legato all'introduzione in Italia di carni bovine provenienti dal Regno Unito, si evidenzia che la rimozione dell'*embargo*, disposta dalla Commissione europea con decisione n. 98/692/CE del 25 novembre 1998, è divenuta operativa con la successiva decisione della stessa Commissione del 23 luglio 1999, che ha stabilito nel 1° agosto 1999 la data di effettiva ripresa delle esportazioni.

Com'è noto, dalla data di adozione dell'*embargo*, la Commissione europea ha intrapreso varie e costanti azioni di vigilanza a tutela dei consumatori e delle produzioni animali degli altri paesi, sia mediante l'effettuazione di apposite visite ispettive nel Regno Unito, al fine di verificare l'applicazione di idonee misure di controllo da parte delle autorità di detto Stato, sia attraverso la consultazione dei comitati scientifici comunitari sugli aspetti di carattere scientifico.

Occorre sottolineare, peraltro, che la riapertura della esportazione di carni bovine dal Regno Unito è tuttora condizionata, in quanto, oltre ad essere limitata alle sole carni (bovine) disossate (e relativi prodotti), ad essa non si applica l'ordinario regime di libero scambio, proprio del mercato unico, ma le più rigide regole individuate e contenute in un apposito programma di controllo e verifica adottato dalle stesse autorità del Regno Unito, e validato in sede comunitaria, denominato Date-Based Export Scheme (DBES).

Tale programma è fondato sull'accertamento sia di specifici requisiti che gli animali devono possedere sia delle garanzie di produzione delle carni da essi derivate.

In particolare, gli animali devono:

1) essere nati nel Regno Unito dopo il 1° agosto 1996;

2) avere un'età compresa fra i 6 e i 30 mesi;

3) essere stati chiaramente identificabili durante tutta la loro vita; la loro data di nascita e l'identità della madre devono essere noti, tutti i

movimenti commerciali devono essere registrati su un passaporto o in un sistema computerizzato;

4) essere nati da madre che non ha sviluppato la BSE, non è sospetta di avere la BSE ed è vissuta almeno sei mesi dopo la nascita dell'animale.

Inoltre, la carne disossata ed i prodotti derivati possono essere esportati solo se accompagnati da un certificato sanitario ufficiale che certifica che:

a) le condizioni sopra riportate sono state rispettate;

b) tutti gli *standard* di macellazione e di produzione sono stati rispettati;

c) sono state ottenute in stabilimenti dedicati sotto la supervisione del veterinario ufficiale.

I presupposti scientifici del citato sistema denominato DBES, ai fini delle garanzie per la sicurezza del consumatore, sono anch'essi stati preventivamente approvati dai comitati scientifici della Commissione europea, i quali hanno recentemente respinto le perplessità sollevate in proposito dal governo francese.

La riprova che i requisiti previsti nel riferito programma introducono elementi di maggior, seppur necessario, rigore ed elevano le garanzie sanitarie specifiche delle merci in questione è offerta dalla constatazione che, a tutt'oggi, solo due degli stabilimenti di produzione del Regno Unito hanno ricevuto specifica abilitazione per l'esportazione delle carni prodotte.

Ferme restando le modalità fissate in sede comunitaria per la esportazione delle carni bovine del Regno Unito, il Ministero della sanità italiano ha impartito precipue istruzioni operative ai servizi veterinari periferici al fine di garantire un'efficace rintracciabilità dei prodotti pervenuti in Italia al fine di consentire, in caso di non corretta applicazione delle procedure da parte del Regno Unito, il sequestro di eventuali partite non conformi.

In merito alle attuali conoscenze scientifiche sulla correlazione tra il «morbo della mucca pazza» e la nuova variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob, si fa presente che tutti gli studi, tuttora in corso, che hanno messo in evidenza tale correlazione ed i rischi da essa derivanti sono costantemente sottoposti alla valutazione dei comitati scientifici dell'Unione europea e dei ricercatori italiani dell'Istituto superiore di sanità e di essi si tiene conto nell'adozione di qualsiasi misura cautelare.

Per quanto riguarda, infine, i prospettati problemi commerciali che potrebbero derivare agli allevatori italiani da un eccesso di importazione di carne inglese, dai dati disponibili presso questo Dicastero e fermo il rispetto delle competenze proprie del Ministero delle politiche agricole e forestali in materia, risulta che:

sul totale delle importazioni di carne bovina in Italia vi è una prevalenza di origine comunitaria (circa il 90 per cento del totale);

prima dell'adozione da parte dell'Unione europea dell'*embargo* nei confronti del Regno Unito le introduzioni in Italia di carne bovina di provenienza da detto paese rappresentavano circa il 5 per cento del totale di origine comunitaria;

la quota maggiore di introduzioni in Italia di carni bovine dagli Stati membri (pari al 75 per cento) proviene da Francia, Germania e Paesi Bassi: tale quota, sia negli anni precedenti che in quelli successivi all'*embargo*, è rimasta sempre costante, a riprova di flussi commerciali ormai consolidati;

le introduzioni di carni bovine dal Regno Unito sono attualmente consentite, come dianzi ricordato, in provenienza da due stabilimenti.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
MANGIACAVALLO

(5 aprile 2000)

CORTELLONI. – *Ai Ministri delle comunicazioni, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che nell'ambito della riorganizzazione delle Poste italiane sono state istituite nuove figure professionali tra le quali quella del «responsabile commerciale di zona dei servizi finanziari e postali»;

che nella zona di Parma la responsabilità dei servizi finanziari è stata assegnata al signor Onofri Paolo, appartenente all'Area operativa, ex quinto livello, Segretario provinciale della CISL, persona priva di esperienza lavorativa nel settore vendite;

che la nomina del signor Onofri ha determinato l'insorgere di un diffuso malessere tra il personale della Filiale di Parma, anche in considerazione del fatto che sono del tutto sconosciuti i criteri valutativi utilizzati dal direttore di filiale;

che risultano già proposte plurime azioni giudiziarie avanti il giudice del lavoro di Parma aventi ad oggetto altre domande di risarcimento danni,

si chiede di sapere:

se sia vero o meno che il ruolo di responsabile commerciale di zona dei Servizi finanziari e postali deve essere ricoperto da dipendenti appartenenti all'area quadri di prima o secondo livello;

quali criteri valutativi abbia fatto propri il direttore della filiale di Parma per individuare le unità a cui assegnare le suddette posizioni apicali;

se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze e nell'esercizio dei propri poteri di controllo, ritengano di disporre accertamenti ispettivi al fine di verificare se il direttore della filiale di Parma abbia o meno commesso violazioni di legge, regolamenti, circolari e altro nel nominare il signor Onofri Paolo;

se non ritengano di invitare il direttore della filiale di Parma a sospendere immediatamente dal nuovo incarico il signor Onofri Paolo fino a che non sia stata accertata la regolarità della sua nomina.

(4-17420)

(1° dicembre 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane – interessata in merito a quanto rappresentato – ha precisato che la nomina del responsabile commerciale di zona dei servizi postali e finanziari non è di competenza del direttore della filiale, ma della divisione centrale bancoposta, la quale ha operato sulla base dei criteri indicati nel piano di impresa. Nell'individuare gli obiettivi di risanamento e rilancio delle attività della società, infatti, tale piano ha stabilito, tra l'altro, che gli elementi di valutazione da considerare per la selezione del personale da applicare in nuove figure professionali, come quella in questione, non debbono necessariamente tenere conto degli automatismi del passato nè sono connessi all'appartenenza a specifici livelli di carriera: tale nuovo orientamento è stato ritenuto indispensabile per conseguire gli obiettivi fissati e, nel contempo, per valorizzare le risorse umane disponibili, considerando, a tal fine, anche le pregresse esperienze maturate al di fuori dell'azienda.

Per quanto attiene le nuove strutture commerciali, recentemente create con il compito di operare sul territorio per sostenere e sviluppare ogni tipo di attività postale o finanziaria, ha proseguito la predetta società, l'individuazione dei responsabili di tali strutture è stata incentrata su una selezione basata su colloqui individuali, analisi dei *curricula* e valutazione diretta dei possibili candidati.

L'affidamento dell'incarico al dipendente citato nell'atto parlamentare è stato effettuato nel rispetto dei suddetti criteri, che hanno evidenziato la rispondenza alle esigenze aziendali delle sue precedenti esperienze, prima all'esterno, poi all'interno dell'azienda stessa.

A completamento di informazione la ripetuta società Poste, nel precisare che nessun ricorso al giudice del lavoro risulta essere stato presentato in merito alla nomina di cui trattasi, ha significato che presso la filiale di Parma non sono stati segnalati malumori da parte del personale a seguito della suddetta nomina, anche se è possibile che i nuovi sistemi di selezione per l'individuazione dei responsabili da designare allo svolgimento di funzioni che richiedono particolari qualificazioni possano

essere considerati non soddisfacenti da chi avrebbe preferito la prassi precedentemente seguita.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(6 aprile 2000)

DE MARTINO Guido, DONISE, PELELLA, GRUOSSO, VALLETTA, PIZZINATO, BERNASCONI, BERTONI. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che, per effetto di ordinanze di numerosi TAR e del Consiglio di Stato, migliaia di studenti nell'anno accademico 1997-98 sono stati immatricolati con riserva e di conseguenza hanno regolarmente frequentato i corsi di laurea di medicina, odontoiatria, veterinaria ed architettura, sostenendo con profitto anche gli esami di alcuni insegnamenti;

che tali ordinanze erano state concesse dagli organi di giustizia amministrativa sulla base del cosiddetto *fumus boni juris*;

che, di conseguenza, gli studenti hanno fondatamente, maturato la convinzione del loro diritto a frequentare regolarmente detti corsi di laurea;

che per l'anno accademico 1998-99 alcuni TAR, pur dopo la sentenza della Corte costituzionale, hanno disposto l'iscrizione con riserva ai medesimi corsi di laurea, nel presupposto della erronea determinazione dei contingenti determinati dal Ministero;

che altri TAR hanno, invece respinto tale richiesta;

che, di conseguenza, mentre molti studenti hanno potuto ottenere l'immatricolazione, altri invece (anche nella stessa località), non avendo ottenuto da altri TAR l'ordinanza favorevole, non hanno potuto ottenere l'iscrizione;

che molti studenti, pur non avendo ottenuto l'ordinanza per l'iscrizione con riserva, hanno tuttavia frequentato i corsi di laurea ai quali aspirano di iscriversi ed in talune università hanno potuto anche sostenere, con riserva, gli esame di profitto;

che, a causa della non corretta determinazione dei contingenti per i singoli corsi di laurea e della lacunosa e contraddittoria normativa, si è determinata una situazione palesemente contraddittoria e soprattutto profondamente ingiusta;

che, in mancanza di regole certe e predeterminate, in molte università le selezioni si sono svolte senza le necessarie garanzie di trasparenza e di imparzialità;

che la sentenza n. 383 del 1998 della Corte costituzionale, con riferimento alle direttive comunitarie, ha ritenuto legittima la limitazione delle iscrizioni in relazione all'esigenza di garantire adeguati *standard* di qualità e non al fine di limitare il numero dei laureati;

che la stessa Corte di giustizia della Comunità europea con decisione del 12 giugno 1986 ha escluso che nell'ordinamento comunitario fosse previsto il numero chiuso al fine di limitare il numero di laureati;

che, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale e delle direttive comunitarie, il criterio della programmazione degli accessi all'università deve essere determinato con riferimento alle strutture delle singole università e tenendo altresì conto che nel nostro paese il numero dei laureati è di gran lunga inferiore a quello degli altri paesi della stessa comunità europea;

che la stessa sentenza della Corte ha affermato che «l'intera materia necessita di un'organica sistemazione legislativa, finora mancata, una sistemazione chiara che, da un lato, prevenga l'incertezza presso i potenziali iscritti interessati e il contenzioso che ne può derivare e nella quale, dall'altro trovino posto tutti gli elementi che, secondo la Costituzione, devono concorrere a formare l'ordinamento universitario»;

che, sulla base delle suesposte considerazioni, appare necessario un provvedimento legislativo di urgenza che dia agli studenti che aspirano ad iscriversi per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 certezza del diritto di poter frequentare i corsi di laurea in questione e nel contempo definisca con altrettanta certezza e la necessaria trasparenza i criteri per l'adeguamento delle immatricolazioni alle strutture universitarie, prevedendo i necessari finanziamenti per garantire un effettivo diritto allo studio per tutti,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare per una definizione urgente delle legittime aspettative degli studenti che, aspirando all'immatricolazione per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999, hanno un contenzioso pendente nella prospettiva di una organica normativa sollecitata dalla sentenza della Corte costituzionale.

(4-14200)

(24 febbraio 1999)

RISPOSTA. – In relazione all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, questo Ministero ritiene che la problematica segnalata dagli onorevoli interroganti sia stata ormai risolta con l'entrata in vigore della legge n. 264 del 2 agosto 1999, che ha disciplinato gli accessi ai corsi universitari.

La medesima fonte normativa, all'articolo 5, ha affrontato, sulla base della volontà espressa del Parlamento, il problema della cosiddetta «sanatoria» per l'iscrizione ai corsi a numero programmato, per l'anno accademico 1998-1999, degli studenti che, avendo presentato ricorso avverso l'esclusione operata nei loro confronti dagli atenei, hanno ottenuto dai competenti organi giurisdizionali la sospensione degli atti preclusivi alla iscrizione ai predetti corsi.

La «sanatoria» in argomento è stata peraltro estesa, in base alla precitata disposizione, agli studenti «comunque ammessi dagli atenei al-

la frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-99 entro il 31 marzo 1999».

Le modalità attuative della norma sono comunque di competenza degli atenei, che possono direttamente valutare i percorsi didattici effettuati dagli studenti individuando, in base a criteri oggettivi, coloro ai quali possono essere applicate le disposizioni di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica

GUERZONI

(3 aprile 2000)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con avviso pubblico, protocollo n. 55/64 dell'8 settembre 1997, il comune di Auletta (Salerno) indiceva gara per l'affidamento della refezione scolastica per gli anni scolastici compresi tra il 1997 ed il 2000;

che in data 23 settembre 1997 risultava aggiudicataria la ditta Global Service sas con sede in Auletta;

che a quella data, giusta certificazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno del 25 settembre 1997, sarebbe risultato socio accomandante della ditta vincitrice il signor Donato Lupo;

che, a quella data ed a tutt'oggi, il signor Donato Lupo risulterebbe assessore municipale del comune di Auletta e cofirmatario della deliberazione di giunta municipale n. 243 del 30 settembre 1997 che acquisiva le risultanze della gara con affidamento alla ditta Global Service;

che soci della Global Service sas all'epoca dell'affidamento sarebbero stati la nuora ed i figli dell'assessore municipale Donato Lupo;

che quanto riportato ai punti precedenti sarebbe stato esposto, unitamente ad altri presunti avvenimenti, al sindaco di Auletta ed al procuratore della Repubblica di Sala Consilina in data 22 ottobre 1997 e in precedenza da parte di tal Pietro Forlano da Postiglione nella qualità di presidente della cooperativa di servizi Alburni arl,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se, secondo competenze, i Ministri in indirizzo intendano intervenire per un controllo di legittimità degli atti del comune di Auletta in ordine all'aggiudicazione della gara per l'affidamento della refezione scolastica relativamente agli anni compresi tra il 1997 ed il 2000;

se risulti lo stato delle indagini, qualora avviate, del procuratore della Repubblica di Sala Consilina con riferimento all'esposto che sareb-

be stato inoltrato in data 22 ottobre 1997 dal signor Pietro Forlano da Postiglione nella qualità di presidente della cooperativa Alburni arl.

(4-11743)

(7 luglio 1998)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite risulta che, con deliberazione n. 243 del 30 novembre 1997, la giunta comunale di Auletta procedeva ad aggiudicare l'appalto per la gestione del servizio di refezione presso le scuole materne e medie, relativamente agli anni scolastici 1997-1998, 1998-1999 e 1999-2000, alla ditta Global Service, per avere essa effettuato il miglior ribasso sulle offerte ammesse alla gara.

Successivamente, con delibera di giunta n. 259 del 30 ottobre 1997, veniva revocata la precedente delibera n. 243/97, sul presupposto che la ditta aggiudicatrice Global Service non aveva inoltrato al comune appaltante il certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come era previsto nell'avviso di gara, e, nel contempo, veniva bandita una nuova gara d'appalto per l'affidamento del medesimo servizio di refezione scolastica.

Infine, sempre con delibera di giunta n. 20 del 30 gennaio 1998, il comune, sulla scorta delle risultanze delle operazioni relative alla nuova gara e verificato il possesso dei necessari requisiti da parte dei singoli partecipanti, aggiudicava il servizio in questione alla ditta Coop. 2000 di Sanza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(30 marzo 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la passata situazione concernente la limitazione di accesso ai corsi di odontoiatria italiani hanno reso praticamente obbligatoria la scelta di numerosi studenti del nostro paese di frequentare un'università straniera; l'università di medicina a Fiume, per serietà, per rigore degli studi, per corpo docente e soprattutto in riferimento agli accordi culturali esistenti tra la Repubblica Italiana e la ex Jugoslavia era risultata una scelta giusta; che l'attuale titolo di studio, conseguito dai cittadini italiani specializzati in stomatologia, presso l'ateneo statale della Repubblica di Croazia e, a tutt'oggi, non ancora legalmente riconosciuta nonostante esso si conformi agli *standard* europei;

che, in particolare, l'associazione stomatologi italiani, in rappresentanza dei centosessanta laureati in stomatologia a Fiume (Croazia), ha espresso la propria preoccupazione dopo che la Commissione affari sociali della Camera ha assunto un atteggiamento sfavorevole al ricono-

scimento del titolo rispetto a quanto invece in precedenza rappresentato dalla Commissione sanità del Senato,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per fornire una soluzione positiva della questione in esame che tenga conto delle legittime aspirazioni dei laureati in stomatologia a Fiume, considerato che il citato titolo di studio conseguito presso l'università della Repubblica di Croazia è comunque rispondente agli *standard* europei.

(4-17436)

(2 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Si fa riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, con il quale l'onorevole interrogante pone la questione del riconoscimento dei diplomi di laurea in stomatologia conseguiti in Croazia da cittadini italiani.

Al riguardo, si deve anzitutto fare presente che, a tutt'oggi, si tratta di diplomi di laurea conseguiti all'estero a seguito di corsi speciali per specifici destinatari e che la normativa vigente in materia prevede che i titoli accademici conseguiti all'estero possono essere riconosciuti unicamente se conseguiti dopo regolari corsi ordinari di studio rivolti alla generalità degli studenti presso università legalmente riconosciute, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione nazionale in merito al rilascio dei titoli accademici.

Pertanto, per quanto concerne il riconoscimento dei titoli in questione, non è possibile fare appello all'Accordo italo-jugoslavo (18 febbraio 1983).

Infatti, l'Accordo fu stipulato previa analisi e confronto dei rispettivi ordinamenti universitari, con riferimento ai corsi regolari ordinari di studio, ordinari quanto alle discipline presenti nei corsi e a carichi di lavoro in termini di lezioni, esercitazioni e seminari, senza alcun riferimento ad accettazione di eventuali corsi speciali per specifici destinatari (studenti stranieri lavoratori).

Successivamente alla stipula dell'Accordo presso le università croate sono stati istituiti corsi speciali che prevedono un carico di lavoro (di lezioni, esercitazioni e seminari) di durata nettamente inferiore all'orario che l'ordinamento universitario croato prevede per la formazione universitaria rivolta alla generalità degli studenti.

Il Governo italiano, avendo constatato che la situazione di crisi politica della Jugoslavia aveva favorito illegittime strumentalizzazioni dell'Accordo e il conseguente proliferare di convenzioni tra atenei locali e istituzioni private operanti in Italia e all'estero intese a rilasciare titoli che non sarebbero stati mai riconosciuti, garantendoli, invece, come riconosciuti o riconoscibili in Italia, si trovò costretto a sospendere l'Accordo in questione il 31 gennaio 1995, in attesa che la controparte prendesse iniziative serie ed efficaci per stroncare il fenomeno sopra de-

lineato e proponesse l'avvio di una trattativa per una nuova intesa, aggiornata e di maggiore garanzia.

Per evitare di cadere in equivoci sul senso reale di tali corsi «speciali» per italiani e in lingua italiana, si ricorda che l'Accordo è nato, nel contesto del Trattato di Osimo, al fine di proteggere l'identità culturale delle rispettive minoranze linguistiche. Tali corsi «speciali» o straordinari non possono rientrare, per intuibili ragioni, nell'ambito dell'Accordo, soprattutto perché non ne riflettono lo spirito, trattandosi di corsi per cittadini italiani che si recano in Croazia (cioè, non croati di lingua italiana) soltanto per seguire i corsi in questione. Non risulta, infatti, che i titolari di tali lauree, molti dei quali residenti non nelle regioni italiane limitrofe alla Croazia, ma nell'Italia meridionale e insulare, appartengano alla minoranza italiana o che conoscano la lingua croata, né hanno potuto dimostrare, come richiesto dalle disposizioni vigenti relative ai procedimenti di riconoscimento accademico dei titoli, di aver soggiornato con regolarità nella sede universitaria o comunque in Croazia.

Infatti, già nel 1993, con la nota n. 1115, questo Ministero aveva invitato le università alla massima vigilanza e ne aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di esigere da quanti richiedevano il riconoscimento di titoli accademici conseguiti all'estero, oltre alla documentazione di rito, «anche la certificazione dell'università straniera attestante l'effettiva immatricolazione al 1º anno di corso di laurea nonché la frequenza in loco degli studi e degli esami sostenuti».

«Quest'ultima certificazione, continua la nota ministeriale, dovrà essere accompagnata, nel caso di studi compiuti in paesi extracomunitari, da una attestazione proveniente dalla locale rappresentanza diplomatica da cui risulti, sulla base dei visti o dei timbri apposti sul passaporto o di quanto da questa ritenuto più opportuno, che lo studente ha effettivamente soggiornato nel paese scelto per i propri studi per tutto il periodo corrispondente alla durata degli stessi».

I dubbi delle autorità italiane sulla regolarità e validità dei titoli accademici croati rilasciati agli italiani sono stati poi avvalorati anche da una nota inviata dal consolato italiano di Fiume in data 4 settembre 1996, nella quale si riferiva esplicitamente che il nuovo preside della facoltà di medicina di Fiume aveva sospeso tutte le iscrizioni per fare chiarezza su quanto posto finora in essere dall'ateneo.

Di recente, il rettore dell'Università di Fiume ha garantito al console italiano in Croazia che, a partire dall'anno accademico 1998-1999, sarebbero stati soppressi i corsi in lingua italiana e che sarebbero stati immatricolati al corso di laurea in stomatologia presso l'Università di Fiume solo cittadini stranieri che conoscano la lingua croata.

Le sopracitate dichiarazioni da parte delle autorità accademiche croate non possono che rafforzare la convinzione di questo Ministero

nel ritenere non idonei, ai fini del riconoscimento nel nostro paese, i titoli accademici in questione finora rilasciati ai cittadini italiani.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(3 aprile 2000)

DOLAZZA. – *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che tal Uberto Precerutti in data 6 marzo 1993 è deceduto in Torino;

che, nonostante il Precerutti avesse un fratello, l'11 novembre 1993 il pretore di Torino ha ritenuto di devolvere l'eredità allo Stato;

che tale eredità ammonta a lire 636.167.381;

che il fratello in data 21 aprile 1994 ha chiesto al Ministero delle finanze la restituzione dell'eredità;

che, nonostante il parere favorevole dell'Avvocatura di Stato, con nota n. 6530 cs 358/94/ol del 2 giugno 1994, la critica al curatore dell'eredità e le disposizioni della direzione centrale, il maltolto non è stato restituito,

si chiede di sapere:

se il Governo consideri tale fatto «normale» o se sia opportuno prendere provvedimenti per il ripristino del diritto;

se risulti che siano stati presi provvedimenti disciplinari per questo fatto che, se fosse stato commesso da privato, avrebbe integrato la fattispecie di appropriazione indebita;

se risulti che il magistrato che ha devoluto tali soldi allo Stato lo abbia fatto in conformità alle norme di diritto;

se sia opportuno, anche ai fini dell'ordine pubblico, proseguire con questo comportamento non degno di uno Stato di diritto, tenuto conto che l'erede non ha i mezzi di sussistenza.

(4-00241)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – In merito alle richieste formulate dall'onorevole interrogante in relazione alla devoluzione allo Stato della eredità del signor Uberto Precerutti, il competente Dipartimento del territorio ha riferito che, a seguito del decesso in Torino del predetto signor Precerutti avvenuto il 6 aprile 1993, il pretore di Torino ha approvato il rendiconto presentato dal curatore dell'eredità disponendo la devoluzione allo Stato, ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, del residuo attivo pari a lire 636.167.381.

Tale somma è stata versata dal curatore all'ufficio registro bollo e demanio di Torino il 24 novembre 1993.

Il fratello naturale del *de cuius*, signor Carlo Cocini, in data 21 aprile 1994, ha inoltrato istanza per rivendicare l'eredità. La competente Avvocatura strettuale dello Stato, con nota in data 2 giugno 1994, ha ritenuto fondata la domanda del predetto signor Cocini; inoltre la circostanza della insussistenza di altri eredi, oltre il sunnominato fratello naturale, è stata acclarata dal competente ufficio del territorio di Torino, giusta nota 8 aprile 1995, n. 1278.

Di conseguenza, con apposito ordine di accreditamento, in data 2 maggio 1997, la somma di lire 636.167.380 è stata messa a disposizione dell'ufficio del territorio di Torino e successivamente è stato autorizzato, in data 27 novembre 1997, il pagamento degli interessi per un ammontare di lire 192.070.100.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(31 marzo 2000)

DOLAZZA. – *Ai Ministri delle finanze e della giustizia.* – Premesso:

che si è appreso che militari della Guardia di finanza «stanno lavorando» nell'ambito degli uffici della divisione XIII del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che va rammentato come questa divisione è stata ripetuto oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo per il modo inammissibile con cui eseguiva i compiti istituzionali; preposta infatti a formalizzare gli atti istruttori per la concessione dei benefici finanziari di cui alla legge n. 808 del 1995, per portare a termine quest'attività si avvaleva sistematicamente prima di personale fornito dalle imprese richiedenti detti benefici, poi di supporti informatici *(floppy disk)* contenenti gli atti istruttori, preparati da dette aziende; il precedente Ministro responsabile, rispondendo a parte di detti atti di sindacato ispettivo, aveva espresso l'opinione che la citata metodologia fosse legale e corretta,

si chiede di conoscere:

se risultando fondate le voci circa la presenza di militari della Guardia di finanza negli uffici di detta divisione XIII del Ministero dell'industria, del commercio dell'artigianato detta presenza sia motivata:

dal distacco di detti militari per contribuire ad espletare mansioni istituzionali della citata divisione (con interrogazione parlamentare fu chiesto il motivo del distacco di militari dell'Aeronautica militare negli uffici del Consiglio di Stato);

dalla discutibile finalità di conferire un'immotivata garanzia di riservatezza all'attività di detta divisione XIII, fino a poco tempo fa sottoposta a «protezione» di uno speciale nucleo di carabinieri ed impropriamente nell'«ufficio Patto Atlantico», al reale scopo di nascondere il più possibile la citata metodologia di lavoro della divisione XIII;

dalla lodevole, anche se tardiva, decisione di effettuare una verifica di legittimità sulla metodologia di lavoro della stessa divisione

XIII ed eventualmente denunciare all'autorità giudiziaria probabili ed eventuali fatti in violazione a leggi vigenti;

nel caso risultasse fondata l'ipotesi cui al terzo punto del precedente capoverso, su ordine di quale autorità e con quale specifico mandato sia stata avviata l'attività dei militari della Guardia di finanza negli uffici della divisione XIII del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

(4-17278)

(23 novembre 1999)

RISPOSTA. – In merito ai quesiti posti dall'onorevole interrogante, il comando generale della Guardia di finanza, interessato al riguardo, ha comunicato, per quanto di competenza, che presso il Dicastero dell'industria, del commercio e dell'artigianato risultano attualmente distaccate 5 unità del Corpo di cui:

2 ispettori, in forza al nucleo regionale Lazio, a disposizione della segreteria speciale per gli affari classificati, istituita presso il Gabinetto del Ministro, ove svolgono compiti (già di competenza del soppresso CIP) inerenti la tutela degli interessi finanziari e l'osservanza delle disposizioni di carattere economico;

2 sovrintendenti ed un appuntato, in forza al reparto autonomo centrale, che svolgono mansioni di autiere.

Nell'ambito della XIII divisione del predetto Ministero non risulta comunque impiegato alcun militare.

Si fa inoltre presente che il Ministero della giustizia, a cui è anche rivolta l'interrogazione, ha comunicato che le problematiche in essa sollevate non investono la propria competenza.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(31 marzo 2000)

FLORINO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che per ordinamenti e leggi le discipline sportive nell'ambito universitario sono regolate dal CONI e affidate all'organismo sportivo universitario del CUS;

che la grande platea degli affiliati al CUS di Napoli è penalizzata per la indisponibilità delle palestre del CUS di Napoli;

che diverse discipline sportive vengono negate agli universitari del CUS nel complesso sportivo di via Campegna in Napoli;

che ciò avviene per l'allegra gestione del complesso sportivo del CUS più aperto ai tesserati esterni che ai giovani universitari aventi diritto;

che tali anomale procedure penalizzano i giovani universitari dediti alle discipline sportive,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di chi nega ai giovani universitari l'utilizzo del complesso del CUS in via Campegna a Napoli;

se non si intenda attivare una indagine ministeriale per accertare tutte le responsabilità della gestione del complesso sportivo.

(4-15259)

(19 maggio 1999)

RISPOSTA. – A seguito della richiesta inoltrata da questo Ministero, il relatore dell'università di Napoli «Federico II» ha fatto pervenire la nota, contenente le informazioni di seguito riportate sull'attività svolta dal CUS di Napoli, predisposta dal presidente del Centro.

Gli studenti universitari dispongono a tempo pieno delle strutture sportive universitarie di via Campegna.

Tutte le discipline sportive programmate dal CUS sono a favore degli studenti universitari.

Negli impianti del CUS, tramite convenzione e negli orari di minor afflusso dell'utenza universitaria, vengono realizzate iniziative sportive dai CRAL delle singole università.

Per decisione dei comitati dello sport, viste anche le somme stanziate direttamente dai bilanci degli atenei, le attività sono aperte anche al personale docente e non docente delle università stesse.

Solo negli orari mattutini dei giorni feriali da ottobre a maggio, per effetto di una convenzione-quadro con il provveditorato agli studi di Napoli, le scuole dell'area di Fuorigrotta, su richiesta specifica del preside e con un programma che coinvolge tutte le classi, possono svolgere la loro attività curriculare sotto la guida dei propri insegnanti di educazione fisica.

È consentito altresì, e solo nei giorni pari pomeridiani, in cui per esperienza la presenza degli studenti universitari non è numerosa, l'ingresso ad una limitata aliquota di studenti medi e di laureati.

Sono in corso da alcuni mesi incontri bilaterali, sollecitati dal comune di Napoli e sotto la presidenza dell'assessore ai tempi della città professoressa Parente, con la presidente del consiglio di quartiere di Fuorigrotta professoressa Clelia Modesti, per elaborare il testo di una convenzione per favorire l'accesso agli impianti universitari di un maggior numero di giovani del quartiere.

Una volta ultimata la proposta di convenzione, la stessa sarà sottoposta all'approvazione dei quattro comitati per lo sport delle università napoletane.

Da quanto comunicato dal presidente del centro universitario sportivo di Napoli, si evince, a parere di questo Ministero, che le esigenze dei giovani universitari napoletani che intendono svolgere attività sporti-

va presso il centro sono tutelate, considerate sia le iniziative messe a loro disposizione che le fasce orarie sufficientemente ampie per lo svolgimento delle attività e considerato altresì che le ulteriori iniziative svolte dal centro a favore di soggetti esterni sono rubordinate alle esigenze proprie del centro universitario.

D'altra parte, è auspicabile che le strutture possano essere usate a tempo pieno dal maggior numero possibile di giovani, per i quali l'accesso agli impianti sportivi universitari costituisce una importante opportunità.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(3 aprile 2000)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che ai sindaci di seguito elencati è stata inviata la seguente lettera che lo scrivente ritiene importante per i contenuti:

«A S.E. Il Prefetto di Napoli
Ai sindaci di Ischia, Casamicciola, Lacco, Procida, Serrara Fontana, Capri, Anacapri
Al Commissario prefettizio di Forio

Prot. n. 9901F218
Oggetto: rete telematica civica e turistico-culturale per le isole
di Luciano Venia
Presidente di Isola Futura

Lo sviluppo della telematica civica con la sperimentazione di reti di trasmissione di notizie e l'apertura di migliaia di pagine web è lontano anni luce dai problemi e dalle strutture meridionali. Laddove i municipi si sforzano di sopravvivere ai dissesti finanziari e ad una forma nuova di litigiosità rampantista che ha sostituito le cordate alle correnti risulta difficile materializzare una linea di comunicazione coi cittadini distribuendo loro un pacchetto di servizi.

L'esempio ultracitato di Iperbole, la rete civica di Bologna che conta circa 64.000 contatti al giorno con oltre 15.000 utenti privati, e di questi ben 1.350 collettivi, cioè aggregazioni di scuole, circoli, imprese, eccetera, è la straordinaria dimostrazione di come sia larga la forbice del divario Nord-Sud anche in ordine alle tecnologie e al loro impiego nella catena informativa democratica.

Resta davvero lontano per il Sud il sogno di uno sviluppo in sintonia con l'Europa quando questi dati si presentano così violenti nella loro eloquenza e dimostrano quanto arretrato sia invece il bagaglio culturale di certa pseudoclasse dirigente tutta rinchiusa in pochi libretti letti all'epoca della scuola dell'obbligo e incapace di una elaborazione feconda e di una progettualità ariosa e corposa e soprattutto corredata di

quegli elementi che ne consentono la immediata esecutività ed eseguibilità.

Per le isole una rete telematica sarebbe un valore aggiunto non solo al dibattito democratico che langue pericolosamente, ma anche al miglioramento della qualità dei servizi offrendo al turista sistemato in albergo o all'utente comunque e da qualunque postazione collegato una miriade di spunti, notizie, occasioni di confronto ed inoltre nel tempo l'accesso ad una gamma assai vasta di servizi *on line* sino alla sperimentazione nella distribuzione di programmi audiovideo, alla divulgazione di previsioni meteo, quotazioni delle borse, orari del trasporto, aggiornamenti specifici, viabilità, eventi, emergenze, curiosità, appuntamenti culturali e informazioni di tipo politico ed istituzionale come l'accesso alla banca dati delle leggi e dei regolamenti, ai concorsi, alle opportunità di lavoro, alla solidarietà operativa, al soccorso, alla medicina.

Inoltre ciò sarebbe una autentica rivoluzione nel campo della amministrazione con la diffusione integrale di delibere, ordinanze e provvedimenti che certamente renderebbero più consapevole il cittadino e lo spingerebbero ad una maggiore partecipazione alla decisione e alla riflessione.

Inoltre il rendiconto dei bilanci, dei dati dell'inquinamento, delle forniture idriche, delle quotazioni delle merci sui mercati e ogni altra possibile notizia come quelle regionali e locali.

In questo quadro le testate giornalistiche e radiotelevisive locali potrebbero avere un ruolo essenziale mentre altre possibilità di cooperazione dovrebbero riguardare quanti già operano nel mercato di Internet.

Una ennesima proposta che va oltre la sterile discussione sulle cose vecchie e che si pone come forma di elaborazione del progetto di guida delle isole.

Anzi, proprio la comunità isolana che oggi è possibile costituire in forza di una legge dello Stato potrebbe divenire la stazione di partenza e la sede istituzionale responsabile per un progetto ambizioso e meraviglioso come quello qui esposto.

Infatti la creazione di una rete telematica civica ricorrendo ad una sana sinergia intercomunale e alle provvidenze di legge potrebbe davvero originare sviluppo e lavoro oltre a modernizzare l'offerta turistica qualificandone ogni fase, servizio ed aspetto concreto.

Alle piccole dosi di storia contenute negli opuscoli e nei *depliant* e troppe volte insufficienti a trasmettere il rilievo di una presenza civile, di un reperto archeologico e di una bellezza naturale occorre supplire con pagine specializzate di tenore e valore scientifico che siano consultabili ed estraibili dalla rete per divenire mappa, sentiero e programma di visita guidata e di escursione oltre a diffondere via Internet il valore fondante del Sistema Isola e il valore strategico e storico di una comunità e di una terra.

Le arti, i tesori custoditi sull'isola, i maggiori artisti, i testi composti ad Ischia e su Ischia o di autori passati per le isole, le musiche, i

balli tipici, le ricette, le lavorazioni artigianali, i vestiti, le foto artistiche e i ritratti, gli ospiti illustri dell'isola, tutto organizzato e 'venduto" al turista in visita all'isola o al fruitore della rete che da lontano sceglie il prodotto Ischia tra gli scaffali infiniti della rete globale.
Napoli, 26 luglio 1999
Luciano Venia»,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi il Presidente del Consiglio, tramite il Dipartimento del turismo, ed il Ministro delle comunicazioni, ognuno per le proprie competenze, ritengano interessanti e da adottare, ed in tal caso con quali interventi legislativi.

(4-16078)

(29 luglio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel precisare che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente che l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, opportunamente interessata, ha riferito che, nel quadro della ricomposizione dei dati relativi allo stato di informatizzazione nelle regioni e nelle province autonome, essa ha svolto, nel 1997, una apposita rilevazione. I dati raccolti offrono utili elementi per valutare la diffusione dell'IT (Information technology) nelle realtà centrali e locali della pubblica amministrazione.

Ciò premesso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, nel contesto delle problematiche sollevate, ha riferito che il 6 dicembre 1999, a Napoli, presso gli uffici della regione Campania, si è svolto un incontro tra il presidente dell'Autorità e il vice presidente della giunta regionale della Campania, assessore alla ricerca scientifica, sistemi informativi e statistica e ai rapporti con l'Unione europea.

Oggetto dell'incontro è stata la presentazione delle attività che la regione ha avviato nel settore della innovazione tecnologica, con particolare riferimento al progetto di rete regionale.

Nell'occasione, ha proseguito l'Autorità, è stato illustrato un documento elaborato dalla commissione tecnica per il riordino del sistema informativo regionale recante «piano per il riordino dell'informatica regionale».

Nel documento si propone la realizzazione della rete telematica dell'amministrazione attraverso il ricorso ai fornitori che sono stati selezionati in esito alla gara espletata per la rete unificata per le pubbliche amministrazioni (RUPA); nel piano si indicano anche le linee per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni in Campania (RUPAC).

L'Autorità ha aggiunto, altresì, che il vice presidente della giunta della regione Campania ha dichiarato che è stato istituito il «Forum per lo sviluppo della ICT in Campania», al quale partecipano alcuni membri della commissione tecnica di cui sopra e anche rappresentanti di province, comuni, università, gestori di reti, imprese, banche, eccetera.

Inoltre, per l'utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione europea, nel contesto della programmazione del quadro comunitario di sostegno 2000-2006, di recente presentato dal Governo italiano alla Commissione europea, la regione ha predisposto il programma operativo regionale (POR). In questo programma, tra gli obiettivi specifici che la Campania vuol raggiungere, va sottolineato quello di sostenere e diffondere l'uso delle reti telematiche da parte delle amministrazioni pubbliche, per semplificare e accelerare le procedure, innalzare la qualità dei servizi ai cittadini ed alle imprese e incrementare i livelli di efficienza.

Di detto programma operativo regionale si ritiene opportuno riportare il seguente stralcio, ove sono indicate le linee d'intervento e le misure che si intendono adottare: «Il rapido sviluppo della società dell'informazione ha contribuito ad aprire nuove opportunità per lo sviluppo economico locale. Ciò ha indotto a prevedere la realizzazione di un sistema integrato di reti immateriali basato sull'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni che vede, accanto all'acquisizione di infrastrutture, il contestuale sviluppo di un'ampia gamma di servizi a sostegno sia del sistema produttivo che della pubblica amministrazione. Nell'ambito della presente misura sono previste, quindi, le seguenti tipologie di azione:

supportare la gestione del cambiamento amministrativo e l'applicazione delle politiche di decentramento in corso di attuazione;

creare un'efficiente e capillare rete telematica per consentire la diffusione di nuovi servizi a sostegno delle piccole e medie imprese e dello sviluppo tecnologico delle stesse».

Di particolare rilievo appare la Misura 6.3.1, realizzazione di reti e servizi telematici, che ha come destinatari, le amministrazioni pubbliche e prevede interventi per la realizzazione di reti telematiche per l'interconnessione degli enti e delle istituzioni locali nonchè innovazioni nei servizi pubblici e nuovi servizi per il territorio e per il sistema produttivo.

Il Ministro delle comunicazioni

CARDINALE

(6 aprile 2000)

LOMBARDI SATRIANI. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 16 marzo 1999 nei locali del dipartimento di studi linguistici dell'Università di Bologna si dovevano svolgere le prove orali del concorso ad un posto di ricercatore (raggruppamento disciplinare M05X);

che la commissione composta dai professori Destro (presidente), Angioni e Cavalcanti, ha iniziato i lavori constatando la presenza di 5 candidati: Grilli, Mabilia, Ricci, Schirripa, Zerilli, su 6 ammessi, ed ha deciso di procedere alle prove seguendo l'ordine alfabetico;

che è stata ascoltata per prima la dottoressa Grilli, alla quale il professor Angioni (altro componente della commissione, presieduta dalla professoressa Destro) ha innanzi tutto esposto la specifica normativa che disciplina la fase concorsuale in questione; il colloquio è stato condotto dalla professoressa Destro nel suo ruolo – come già detto – di presidente: sono intervenuti marginalmente gli altri membri della commissione; il tono è stato colloquiale, quasi improntato all'esaltazione scientifica della candidata che, in verità, ha sostenuto con padronanza argomentativa la prova ed ha dimostrato la richiesta conoscenza della lingua inglese; è stato poi il turno della dottoressa Mabilia, nei confronti della quale il tono è cambiato, pur mantenendosi sul piano della correttezza; nei confronti del dottor Ricci, terzo a sedere di fronte alla commissione, la discussione degli elaborati si è risolta in una vera e propria requisitoria, consona più ad un'aula giudiziaria, a parte il fatto che anche nelle aule giudiziarie si discute prima di arrivare alla sentenza, che, nel caso specifico, risultava già emessa nella specie di condanna; il professor Cavalcanti ha chiesto alla professoressa Destro che si lasciasse al candidato la possibilità di chiarire le sue posizioni; la pressione psicologica nei confronti del dottor Ricci, infatti, aveva assunto il carattere della discriminazione e della intimidazione, ma tale richiesta non ha avuto alcun risultato; il professor Cavalcanti ha proposto allora una sospensione temporanea della seduta per chiarire le norme comportamentali alle quali attenersi in casi del genere e che per la verità dovrebbero essere ben note a chi opera in veste di pubblico ufficiale, ma tale proposta è stata respinta dalla presidente della commissione; il professor Cavalcanti ha quindi abbandonato l'aula e, nell'impossibilità di continuare a partecipare ai lavori condotti in modo scorretto e al limite della legalità, si è rivolto al magnifico rettore per i provvedimenti del caso, dichiarandosi a disposizione per eventuali comunicazioni;

che il dottor Ricci si è rivolto anch'egli al Magnifico rettore affermando che sin dall'inizio della prova orale la professoressa Destro ha assunto un tono da interrogatorio «poliziesco», con modi fortemente aggressivi e immotivatamente colpevolizzanti tenuti per tutto il tempo del colloquio, costringendolo così ad assumere l'atteggiamento di chi si deve difendere e impedendogli di fatto di raccogliere serenamente le idee per poter condurre la prova di esame e infine non consentendogli realmente di parlare; il dottor Ricci ha ribadito inoltre che dal momento che la concitazione e il tono inquisitorio della professoressa Destro non lasciavano il minimo spazio per ogni replica il professor Cavalcanti ha più volte chiesto che gli fosse consentito di parlare, mentre il professor Angioni ha tentato di inserirsi nell'esame proponendo altri argomenti di discussione: infatti la professoressa Destro aveva fin dall'inizio obbligato inesorabilmente il tema dalla discussione a un unico argomento (i più

recenti studi sulla parentela), come se il concorso indicasse un programma analiticamente fissato e dal quale non si potesse derogare; inoltre, a un certo momento dell'esame, la presidente ha enfaticamente confrontato la prova che il candidato stava sostenendo e che lei stessa stava impedendo con quella di chi lo aveva preceduto, mettendo in luce l'inadeguatezza della prova del dottor Ricci contro la brillantezza di prove precedenti, prefigurando così di fatto il risultato di un concorso che il candidato ancora doveva sostenere; la prova non si è conclusa perchè nel culmine dell'atteggiamento aggressivo e intimidatorio della professoressa Destro il professor Cavalcanti ha chiesto che la seduta fosse sospesa e quindi è uscito dalla stanza; in conseguenza di questo il dottor Ricci si è rivolto al rettore, ritenendo di aver subito un comportamento intimidatorio, assolutamente ingiustificato e fortemente penalizzante, che ha negato i diritti elementari di qualsiasi candidato a qualsiasi tipo di concorso e che gli ha impedito di fatto di sostenere la prova orale del suddetto concorso;

dal momento che un membro della commissione e un concorrente hanno denunciato il fatto che la prova che si stava svolgendo non era in alcuno modo rispettosa delle modalità fissate dalla legge e dallo stesso bando di concorso,

l'interrogante chiede di sapere:

se, in ordine allo svolgimento del concorso *de quo,* siano stati attivati i dispositivi ispettivi di legge ed in esito alle relazioni su fatti e condotte siano state adottate le conseguenti, necessarie determinazioni;

più in particolare, se sia stata controllata la condotta del presidente della commissione:

circa l'arbitraria, unilaterale conduzione dei colloqui con i partecipanti al concorso pur dopo e nonostante che un membro della commissione avesse chiesto inutilmente una breve sospensione, perchè la stessa, nella sua collegialità, decidesse i criteri di conduzione dei lavori e consentisse apporti e interventi di tutti i membri;

circa la prosecuzione dei lavori, decisa ed adottata dal presidente, pur dopo l'allontanamento di un membro della commissione;

circa l'eventuale infedeltà o incompletezza della verbalizzazione dei lavori nella fase successiva all'allontanamento di uno dei commissari;

se non i ritenga di investire della cognizione dei fatti e delle condotte l'autorità giudiziaria, anche in considerazione del fatto che, nella immediatezza delle arbitrarie determinazioni autoritariamente adottate dal solo presidente della commissione, il membro allontanatosi ed il candidato al momento impegnato nel colloquio hanno investito l'autorità accademica con esposti, a tutti gli effetti da considerare quali formali denunce e come tali già da inoltrare all'autorità giudiziaria.

(4-16104)

(29 luglio 1999)

RISPOSTA. – A seguito della proposizione dell'atto di sindacato ispettivo parlamentare citato in oggetto, con il quale il senatore Luigi Maria Lombardi Satriani ha prospettato una serie di problematiche riguardanti lo svolgimento del concorso a ricercatore per il gruppo disciplinare M05X presso l'Università di Bologna, questo Ufficio ha chiesto al rettore del predetto ateneo elementi conoscitivi su quanto rappresentato dall'onorevole interrogante.

Il rettore, con nota del 20 ottobre 1999, ha comunicato quanto segue.

La commissione giudicatrice del concorso in oggetto, costituita dalla professoressa Destro, designata dal consiglio di facoltà, e dai professori Giulio Angioni ed Ottavio Cavalcanti, aveva dato avvio all'espletamento del concorso medesimo con le prove scritte fissate per i giorni 2 e 3 aprile 1998. Al termine delle prove, la commissione, nel comunicare l'esito, indicando i nominativi dei candidati ammessi alla prova orale, aveva resa nota anche la data della prova stessa, fissata per il giorno 29 settembre 1998. Detta prova è stata di fatto rinviata una prima volta al 12 novembre 1998 per sopraggiunti impegni del professor Cavalcanti ed una seconda volta a data da destinarsi per necessità da parte del professor Cavalcanti di sottoporsi ad accertamenti medici ed a visita specialistica: entrambe le comunicazioni, trasmesse dalla professoressa Destro, in qualità sia di membro interno che di presidente della commissione, sono state tempestivamente notificate ai candidati, onde evitare agli stessi inutili spostamenti. In data 7 febbraio 1999 è stata comunicata, sempre da parte della professoressa Destro, una nuova data della prova orale in questione, fissata per il giorno 16 marzo 1999. Con nota dello stesso giorno (16 marzo 1999), a firma della professoressa Destro e del professor Angioni, è stato comunicato che alle ore 12,15, durante lo svolgimento della prova orale del concorso, il professor Cavalcanti ha improvvisamente ed ingiustificatamente abbandonato l'aula dove la prova stessa si stava svolgendo.

Dopo un'attesa protrattasi sino alle ore 15,45 i due commissari superstiti ed i tre candidati ancora da esaminare hanno deciso di rinunciare alle speranze del rientro in aula del professor Cavalcanti. Con successiva nota del 17 marzo 1999, gli stessi professori Destro ed Angioni precisavano che l'allontamento del professor Cavalcanti era avvenuto durante l'interrogazione del candidato Ricci. In data 23 marzo 1999 sono pervenute due note, una del professor Cavalcanti e l'altra del dottor Ricci: entrambi dichiarano che l'allontanamento del professor Cavalcanti è stato motivato da una diatriba sorta tra lo stesso Cavalcanti e la professoressa Destro per l'atteggiamento scorretto ed intimidatorio tenuto da quest'ultima sin dall'inizio dell'esposizione del dottor Ricci. Risultati vani i propri tentativi di indurre la collega ad un diverso comportamento nei confronti del candidato verso il quale la stessa esercitava una vera pressione psicologica e dopo aver fatto richiesta, non accordata, di sospensione temporanea della seduta, il professor Cavalcanti aveva deciso di abbandonare l'aula. Con propria nota pervenuta il

6 aprile 1999 il professor Angioni ha fatto sapere all'ateneo che l'abbandono dell'aula da parte del professor Cavalcanti è stato repentino ed inaspettato e che a lui non risulta alcuna richiesta di sospensione dei lavori da parte del docente: in caso contrario tale richiesta sarebbe del tutto sfuggita alla propria percezione.

Le vicende sopra riportate sono state sottoposte all'attenzione della giunta di ateneo la quale, nell'adunanza del 5 maggio 1999 ha rivolto al rettore l'invito ad avanzare denuncia nei confronti del professor Cavalcanti all'autorità giudiziaria ed anche a questo Ministero, al fine di ottenere la sostituzione del predetto docente con un altro commissario.

Adeguandosi a tali richieste, il rettore con nota n. 6 del 18 giugno 1999 ha avanzato denuncia alla procura della Repubblica di Bologna e con nota n. 11230 ha richiesto la sostituzione del docente.

A seguito di nuovo sorteggio fra i restanti docenti della terna indicata dal Consiglio universitario nazionale il Ministero, con nota n. 1146 del 4 giugno 1999, ha comunicato il nominativo del professor Francesco Faeta, in servizio presso l'Università di Messina.

Da ulteriori notizie assunte presso l'ufficio del personale docente dell'Università di Bologna, risulta che il concorso non si è tuttora concluso in quanto il nuovo commissario, dopo aver chiesto all'ateneo delucidazioni sul motivo della sua nomina, ha dichiarato di rinunciare alla nomina.

L'ufficio competente ha pertanto provveduto a richiedere la sostituzione al Ministero, che dovrà a sua volta richiedere al Consiglio universitario nazionale la ricostituzione della terna dei nomi sulla quale effettuare il sorteggio per la designazione del nuovo commissario.

Il Sottosegretario di Stato per l'università
e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(3 aprile 2000)

MANFREDI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il pagamento di una cartella esattoriale effettuato oltre il termine di scadenza dovrebbe comportare il calcolo degli interessi di mora per i soli giorni effettivi di ritardo;

che il calcolo degli interessi di mora viene effettuato fino al giorno in cui l'amministrazione mette a ruolo l'imposta;

che non esiste una normativa che imponga un termine entro il quale l'amministrazione è obbligata a mettere a ruolo l'imposta;

constatato:

che la messa a ruolo di un'imposta dipende da fattori che molte volte esulano da cause ed impedimenti puramente tecnici, ma sono invece la conseguenza di prassi burocratiche consolidate e di atteggiamenti i quali permettono che una cartella esattoriale pagata con 3 giorni di ri-

tardo venga messa a ruolo 14 mesi dopo, obbligando così il cittadino a pagare gli interessi di mora per tutta la durata di tale periodo,

l'interrogante chiede di sapere per quali motivi gli interessi di mora non vengano calcolati sull'effettivo ritardo imputabile al cittadino o quanto meno su un periodo massimo comprendente gli effettivi tempi necessari all'espletamento tecnico della pratica.

(4-14228)

(24 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante lamenta che, a fronte di un pagamento effettuato oltre il termine di scadenza, vengano calcolati interessi di mora non sull'effettivo ritardo del contribuente, bensì su quello prodottosi per l'inerzia dell'amministrazione, senza che tutto ciò trovi riscontro in alcuna normativa.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle entrate ha preliminarmente rilevato che è necessario distinguere due tipologie di interessi tra loro giuridicamente diverse, entrambe disciplinate dal legislatore e correttamente applicate dall'amministrazione finanziaria: interessi per ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora.

Per quanto concerne la liquidazione dei suddetti interessi, la materia è stata profondamente innovata dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che ha così riformato il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Nel previgente sistema, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, derivante da liquidazione delle dichiarazioni o da accertamento, erano dovuti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per ogni semestre intero successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Tali interessi, a partire dal 1° luglio 1999, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 46 del 1999, per tutte le entrate tributarie dello Stato, si applicano a giorni nella misura del 5 per cento annuo e sono calcolati dal giorno successivo a quello di scadenza di pagamento fino alla data di consegna dei ruoli al concessionario (articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 46).

Inoltre, il decreto legislativo n. 46 del 1999, relativamente alle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999, ha riordinato i termini per le iscrizioni a ruolo delle somme dovute dai contribuenti a seguito di liquidazione; queste, infatti, devono essere effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, se derivanti da liquidazione *ex* articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione se effettuate ai sensi dell'articolo 36-*ter* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; entro il 31 dicembre

dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo se derivante da accertamento.

Per quanto concerne gli interessi di mora, nel previgente sistema, regolato dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, il contribuente, ricevuta la cartella di pagamento, doveva effettuare il relativo pagamento entro il termine di otto giorni dalla scadenza di ciascuna delle rate indicate nella cartella a lui notificata e, in caso di mancato adempimento della obbligazione tributaria, era tenuto alla corresponsione di interessi semestrali di mora, determinati, nel loro ammontare, ai sensi dell'articolo 61, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, con decreto del Ministro delle finanze.

Attualmente, in forza del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, che ha abrogato il citato articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per i ruoli emessi dal 1º ottobre 1999, gli interessi moratori sono dovuti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella di pagamento (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nel testo modificato dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46) e si applicano giornalmente.

Precisamente, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, a seguito di iscrizione a ruolo, al contribuente viene notificata la cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere la obbligazione risultante dal ruolo entro i termine di sessanta giorni dalla notificazione.

In caso di mancato pagamento, lo stesso contribuente è tenuto a corrispondere gli interessi di mora dal giorno della notifica della cartella esattoriale non onorata. Questi interessi vengono determinati annualmente con decreto del Ministro delle finanze e sono calcolati su base giornaliera, per cui gli stessi vengono rapportati all'effettivo ritardo.

Per il 1999, ai sensi del decreto ministeriale 25 febbraio 1999, gli interessi di mora per ritardato pagamento sulle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,2 per cento, in ragione semestrale, ed applicati per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(31 marzo 2000)

NAPOLI Roberto, DUVA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la legge 14 gennaio 1999 n. 4 ha previsto l'indizione di concorsi per ricercatori universitari, riservati al personale tecnico laureato delle Università e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

che nonostante il preciso disposto legislativo le Università non hanno ancora bandito i concorsi in parola, nonostante il rappresentante del Governo avesse assunto, come si rileva dagli atti parlamentari, l'impegno di dare rapida attuazione alla legge;

che il ritardo di cui sopra appare inteso a vanificare l'attuazione della citata legge n. 4, dal momento che nel frattempo le Università stanno procedendo all'indizione dei nuovi concorsi pubblici per ricercatori, destinando a questi tutte le risorse reperibili sui bilanci universitari;

che l'attuazione della riferita legge n. 4 è da considerare invece prioritaria rispetto all'indizione dei nuovi concorsi, atteso che il personale di cui alla legge stessa si trova già in servizio, ed esercita già le funzioni di ricercatore,

si chiede di sapere:

quali iniziative si ritenga di dover assumere per dare immediata attuazione a una legge dello Stato, che è intesa a risolvere un annoso problema all'interno dell'Università, quello dei tecnici laureati, che darà finalmente serenità e certezze a una benemerita categoria di personale nello svolgimento di delicate ed essenziali funzioni didattiche e di ricerca;

se si ritenga opportuno, a scanso di personali responsabilità, dettare, pur nel rispetto dell'autonomia universitaria, le opportune norme di indirizzo per l'applicazione della legge e di conseguenza sospendere i concorsi per le procedure di valutazione comparativa per la copertura di nuovi posti di ricercatore già banditi fino alla completa attuazione della più volte riferita legge n. 4 del 1999.

(4-15400)

(28 maggio 1999)

RISPOSTA. – Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, gli atenei e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono autorizzati, ma non obbligati, a bandire concorsi per il personale indicato dalla predetta normativa.

Inoltre, la medesima disposizione prevede che i concorsi in questione sono banditi dalle università e dagli osservatori previo accertamento delle necessità didattiche, di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti previsti.

Pertanto, questo Ministero, che non conosce le iniziative dei succitati enti, ritiene di non avere il potere di intervento sostitutivo rispetto alla competenza delle autorità accademiche.

La questione, peraltro, è stata oggetto di un'interpellanza urgente, presentata dall'onorevole Manzione, discussa in Aula il 3 giugno 1999, alla quale si fa rinvio nel caso gli onorevoli interroganti intendano ac-

quisire una conoscenza completa della problematica scaturita nel corso della discussione.

Il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica
GUERZONI

(3 aprile 2000)

PETRUCCI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'Ente poste italiane spa filiale di Viareggio con nota protocollo n. 4207 in data 16 novembre 1999 aveva comunicato che a partire dallo scorso 1° dicembre 1999 l'ufficio postale di Giuncugnano (Lucca) avrebbe osservato un orario al pubblico ridotto ai soli giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,30 e all'ultimo giorno del mese dalle ore 8,15 alle ore 12.00;

che l'ufficio postale di Giuncugnano, ubicato presso la sede municipale di Magliano, è l'unico sportello presente nel territorio comunale ed i più vicini uffici postali sono localizzati a Carpinelli di Minucciano e a Piazza al Serchio, con distanze su strade di montagna di difficile percorribilità che vanno da un minimo di 9 chilometri ad un massimo di 14 chilometri;

che l'iniziativa assunta dalle poste rischia di compromettere seriamente il diritto di comunicazione, in particolare modo per i cittadini anziani e con difficoltà di spostamento;

che si continua inoltre, con decisioni del genere che riducono servizi di pubblica utilità, a penalizzare le zone montane e di conseguenza a scoraggiare la permanenza degli abitanti nei piccoli comuni montani,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti affinchè le poste possano ripristinare il vecchio orario di apertura dell'ufficio postale di Giuncugnano, assicurando in tale modo un importante servizio pubblico agli abitanti di quel comune.

(4-17790)

(18 gennaio 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane, interessata in merito a quanto rappresentato, ha fatto presente che, effettivamente, ha in programma l'adozione di determinate soluzioni operative che permettano di riequilibrare ragionevolmente il rapporto costi-ricavi dei servizi in relazione alla domanda.

In tale contesto è da inquadrarsi l'adozione di sistemi diversificati, mirati a tale riequilibrio, graduando gli orari di apertura degli uffici ovvero limitando il numero di giornate di apertura, per le agenzie ubicate in piccole località o con traffico postale esiguo.

Riscontrata tale situazione, la filiale di Viareggio ha disposto, dal 1° dicembre 1999, l'apertura a giorni alterni dell'ufficio di Giuncugnano (Lucca).

Tuttavia, la medesima, in ottemperanza alle direttive aziendali che riservano sempre particolare attenzione alle esigenze della clientela, ha disposto, in accordo con l'amministrazione comunale, che l'ufficio in questione potesse essere aperto quotidianamente per tre ore, utilizzando un operatore polivalente che, nel restante periodo della giornata, espletasse il servizio di recapito.

Il nuovo orario di apertura, in vigore, in via sperimentale, dal 1° febbraio scorso, ha riscosso larghi consensi da parte della clientela.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(6 aprile 2000)

PETTINATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle comunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che a conclusione della trasmissione RAI «Linea blu» di sabato 28 novembre 1998 – trasmissione prevalentemente dedicata alle coste della Sicilia ed alle principali attività economiche (pesca, acquacoltura, accoglienza turistica) legate alla straordinaria natura dell'isola – è stata posta in onda una accurata messa in scena, consistente in una conversazione via radio tra la conduttrice della trasmissione ed il dottor Calarco, presidente della Società per il ponte sullo Stretto di Messina, i quali – stando su due natanti posti a distanza tanto breve l'uno dall'altro da consentire alla fine alla conduttrice di avvicinarsi per «stringere la mano» all'altro interlocutore – hanno illustrato i «vantaggi» dell'opera, con il sottinteso, lasciato intendere in particolare dal dottor Calarco, che le remore alla sua realizzazione dipendano ormai da alcune sterili formalità burocratiche;

che ciò accadeva mentre sullo schermo venivano fatte scorrere le immagini virtuali del ponte, ovviamente presentato come una elegante struttura aerea quasi immateriale, e senza che fosse fatto alcun accenno neppure alle discussioni sulle pesanti conseguenze per l'ambiente che la costruzione dell'opera importerebbe, nè alle questioni scientifiche ed economiche, relative a questo aspetto del problema e tuttora non risolte; per di più, ad una precisa domanda della conduttrice, evidentemente frutto di precedente intesa a diretta a suscitare tale risposta, il dottor Calarco dichiarava che la costruzione del ponte darebbe lavoro a circa 4.500 persone per otto o dieci anni,

si chiede di sapere:

se il Governo fosse stato posto preventivamente a conoscenza del fatto che all'interno di una trasmissione dedicata alla natura, ed ovviamente alla sua conservazione, sarebbero stati inseriti elementi di esaltazione di una grande opera pubblica, l'opportunità della cui realizzazione è ancora oggetto di indagini tecniche nonchè di pesanti interrogativi, incertezze e contrasti, oltre che sul piano del merito, anche e soprattutto sul piano scientifico ed economico;

se , in questo caso, risulti essere stata oggetto di preventiva valutazione anche l'impostazione data alla trasmissione, frutto di una evidente intesa tra la conduttrice ed il dottor Calarco, tendente a suggestionare gli ascoltatori con l'implicita (ma non troppo) conclusione della insussistenza delle ragioni di coloro che sono contrari alla realizzazione dell'opera;

se, comunque, non si ritenga opportuno che la conduttrice della trasmissione «Linea blu» e ogni altra persona che abbia concorso alla suggestiva mistificazione qui segnalata siano rimossi tempestivamente;

se, inoltre, si sia a conoscenza del fatto che si starebbe predisponendo, pare ad iniziativa e spese della società e dell'Enel, una realizzazione notturna consistente nella simulazione del ponte mediante fasci di luce da attuare sullo stretto di Messina, in modo da trasmettere un effetto suggestivo che porrebbe in ulteriore discredito le ragioni di coloro che allo stato denunciano la mancanza di una seria verifica dell'utilità e della fattibilità dell'opera;

se, pertanto, non si ritenga di dover impedire tale iniziativa, per la quale si prevede, pare, un inutile costo di molti miliardi.

(4-13293)

(2 dicembre 1998)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno rammentare che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il che esclude qualsiasi possibilità di intervento da parte del Governo.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, tuttavia, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha precisato che l'intervista di cui è cenno è stata effettuata via radio per motivi pratici in quanto con due *troupe* al seguito non era possibile collocare su un singolo natante un numero considerevole di persone, anche in considerazione del fatto che ci si trovava in una settimana di notevoli avversità meteorologiche.

La concessionaria ha, comunque, riferito che nell'occasione sono state interessate due motovedette della guardia costiera, provenienti dai comandi delle capitanerie di Reggio Calabria e di Messina, mentre le

immagini virtuali del ponte sullo Stretto, già trasmesse precedentemente in altri programmi, sono state tratte dalla trasmissione «Superquark».

La lamentata assenza di analisi e di discussione in merito all'impatto ambientale dell'opera in questione, ha aggiunto la concessionaria, è dovuta al fatto che il servizio era stato programmato come finale di trasmissione senza alcuna intenzionalità d'inchiesta o di approfondimento, per cui le uniche informazioni riguardavano l'aggiornamento sullo stato di avanzamento di un progetto già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ed in attesa del parere del Comitato interministeriale della programmazione economica.

L'interlocutore apparso in trasmissione, ha concluso la RAI, rappresentava la concessionaria di Stato Stretto di Messina spa, titolare del progetto in questione, e tale scelta è scaturita da contatti con la regione Sicilia e la provincia di Catania, mentre l'Enel, seppure invitata, non ha partecipato all'iniziativa del «ponte virtuale» e, pertanto, non ha investito alcuna risorsa finanziaria.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(6 aprile 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che il sindaco di Montecalvo Irpino con propria ordinanza nel novembre 1999 sfrattava circa 40 nuclei familiari dalla casette asismiche costruite dopo il terremoto del 1930 destinando parte di dette famiglie in abitazioni ubicate a più di 10 chilometri dal centro abitato di Montecalvo;

che alcune di queste famiglie sono state sfrattate con l'intervento della forza pubblica e non si è tenuto conto dall'avanzata età degli abitanti e dei problemi che lo sfratto forzoso e brutale ha determinato e determinerà;

che le sopra richiamate famiglie occupano le casette asismiche da più di 50 anni;

che i nuovi alloggi che verranno realizzati non saranno sufficienti ad accogliere tutti i nuclei familiari che abitavano nelle casette asismiche;

si chiede di conoscere

se il terreno su cui erano ubicate le casette asismiche sia demaniale o di proprietà del comune di Montecalvo;

se l'iniziativa del sindaco possa essere compiuta senza l'assenso degli abitanti;

se sia legittimo ed ammissibile che la ricostruzione di nuovi alloggi, da realizzarsi sullo stesso terreno dove erano collocate le casette

asismiche, non soddisfi, neanche numericamente, le esigenze abitative di tutti i nuclei familiari ospitati dalle casette asismiche.

(4-17607)

(15 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite risulta che, con decreto del presidente della giunta della regione Campania n. 5367 in data 30 aprile 1998, veniva disposto il finanziamento dei lavori di ricostruzione delle casette asismiche, realizzate a seguito degli eventi sismici del 1930 nel rione San Pietro del comune di Montecalvo Irpino.

Espletata la procedura d'appalto per l'affidamento dei citati lavori, e stante la netta opposizione da parte delle famiglie assegnatarie a liberare gli alloggi in parola, il sindaco del comune predetto, anche al fine di evitare la decadenza del finanziamento concesso dalla regione, adottava apposite ordinanze di sgombero dei citati manufatti, onde consegnare al più presto l'area, oggetto dell'intervento, alla ditta affidataria.

Gli interventi di ricostruzione si sono resi indispensabili ed urgenti, in considerazione della situazione di grave disagio abitativo derivante dallo stato di degrado igienico-sanitario delle abitazioni di che trattasi.

Risulta che l'amministrazione comunale si è, altresì, preoccupata, nelle more della realizzazione degli interventi di ricostruzione, di reperire una idonea sistemazione abitativa alle famiglie in parola.

Infatti i nuclei familiari interessati hanno trovato sistemazione in abitazioni private, il cui canone di locazione rimane a carico dell'ente, ovvero in alloggi di proprietà del Demanio dello Stato – ramo Ferrovie, appositamente requisiti in uso, a favore del succitato comune, dalla prefettura di Avellino con decreto del 13 aprile 1999.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(30 marzo 2000)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che risulta da notizie di stampa che è in corso un censimento degli internati militari e dei deportati civili nei campi di lavoro nazisti durante la seconda guerra mondiale, nella previsione di un pagamento o di un indennizzo;

che tale censimento è stato promosso dall'Istituto per la storia della Resistenza di Como, che ha diramato una circolare ai sopravvissuti dei campi suddetti;

che a tale indagine partecipa anche l'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea di Vercelli e Biella «Ciro Moscatello»;

che tale iniziativa si collega alle recenti prese di posizione del governo tedesco che si è dichiarato disponibile a versare un risarcimento ai sopravvissuti, d'intesa con le banche e le principali industrie che durante la guerra hanno utilizzato sia gli internati militari che i deportati assegnati al lavoro coatto, presumibilmente Deutsche Bank e Daimler-Chrysler;

che si è calcolato che il provvedimento potrà riguardare solo uno su dieci degli interessati, circa un milione su dieci, per la loro età ormai avanzata;

che le categorie coinvolte sono quelle degli *Zwangsarbeiter*, come venivano definiti i lavoratori coatti, e degli *Sklavenarbeiter,* cioè dei lavoratori in schiavitù che erano detenuti nei *lager* e venivano affidati dalle SS alle imprese e alle imprese e alle aziende agricole per rimpiazzare gli uomini al fronte oppure messi a disposizione dei comuni per la manutenzione stradale o la rimozione delle macerie provocate dai bombardamenti;

che si è calcolato che a ciascuno spetterebbe un indennizzo fino a 15.000 marchi, circa 15 milioni di lire;

che si è calcolato che risarcimenti di importo minore, tra i 5 e i 6.000 marchi, spetterebbero ai lavoratori coatti impegnati in lavori meno gravosi, come quelli nei campi allestiti dalle aziende;

che tale risarcimento riguarderebbe solamente quegli internati nell'Europa orientale che siano sopravvissuti;

che con un'intesa raggiunta a Berlino il 13 dicembre 1999 il governo federale tedesco si sarebbe impegnato a presentare un disegno di legge per istituire una fondazione semiprivata che assuma tutti i debiti della Germania e degli enti privati nei confronti degli ex deportati, allo scopo di distribuire agli aventi diritto, ma non agli eredi, i 10 miliardi di marchi messi a disposizione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro degli affari esteri siano a conoscenza di quanto sopra descritto;

se il Governo italiano abbia già posto, o intenda porre, nelle sedi più opportune, il problema dei risarcimenti per i lavoratori coatti internati in Germania nel corso della seconda guerra mondiale;

se il Governo italiano intenda attivare contatti bilaterali o altre iniziative a tale scopo.

(4-18072)

(8 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Il negoziato per l'istituzione di un Fondo di compensazione a favore degli ex lavoratori coatti in Germania durante l'ultimo conflitto mondiale ha avuto origine dalle azioni legali (*class actions suits*) intraprese da sopravvissuti, attualmente residenti negli Stati Uniti, nei confronti delle imprese tedesche.

In passato, la Germania aveva concluso degli accordi con paesi dell'Europa occidentale, tra cui quello con l'Italia del 2 giugno 1961, al fine di indennizzare le vittime del nazismo. Caduti i regimi comunisti, i paesi facenti parte dell'ex blocco sovietico, ai quali apparteneva, tra l'altro, la grande maggioranza dei lavoratori forzati, hanno sollecitato il governo tedesco a sanare tale situazione. Di conseguenza, all'attuale negoziato sul Fondo di compensazione partecipano, oltre agli Stati Uniti che hanno avviato il contenzioso giudiziario e, per ovvi motivi, allo Stato di Israele, Bielorussia, Repubblica ceca, Polonia, Russia ed Ucraina.

Nel dicembre 1999 è stato raggiunto un accordo tra le parti in causa con la definizione di una somma complessiva di 10 miliardi di marchi, di cui cinque a carico del Governo tedesco e cinque a carico delle imprese che sfruttarono i lavoratori coatti, tra cui la Volkswagen, la Siemens e la Krupp.

I negoziati sono proseguiti il 16 e 17 febbraio a Berlino e continueranno a Washington nella seconda metà del mese di marzo, per definire le procedure di accesso al Fondo nonchè i criteri di distribuzione.

Comunque le autorità tedesche hanno sottolineato che al risarcimento saranno ammessi solo i diretti interessati, con esclusione quindi degli eredi.

Al momento sono state individuate le seguenti categorie di vittime:

i lavoratori schiavi, ovvero deportati in ghetti chiusi, campi di concentramento o campi di educazione al lavoro. Tali lavoratori, ridotti in vera e propria schiavitù, provenivano dai paesi dell'Europa occidentale e da quelli dell'Europa centro-orientale, erano nella grande maggioranza di origine ebraica e dovrebbero ricevere l'indennizzo individuale più elevato;

i lavoratori forzati, costretti a lavorare per le imprese tedesche e detenuti in campi sorvegliati; è questo il gruppo più numeroso, costituito da circa 600-700.000 persone, in gran parte provenienti dai paesi dell'Europa centro-orientale, ed in seguito emigrate all'estero, soprattutto negli Stati Uniti;

le persone che sono state costrette a lavorare nel settore agricolo o in quello pubblico;

le persone i cui beni sono stati espropriati per motivi razziali e che non hanno ancora ricevuto i risarcimenti previsti da specifici accordi con la Germania; a tale proposito è stata manifestata l'intenzione di invitare coloro che abbiano già ottenuto un risarcimento dalla Germania a non presentare ulteriori richieste;

le vittime di esperimenti pseudo-scientifici o medici effettuati dalle imprese stesse.

L'ammontare dell'indennizzo dovrebbe probabilmente essere in ordine decrescente dal gruppo dei lavoratori forzati in poi, mentre il gruppo più numeroso destinatario dell'indennizzo sarebbe quello dei lavoratori provenienti dai paesi dell'Europa dell'Est. Verrebbero in seguito coloro che sono rappresentati dalla «Jewish Claim Conference» e

infine una terza *tranche* residuale sarebbe destinata alle vittime residenti in altri paesi.

Una volta raggiunto un accordo definitivo, le procedure di accesso al Fondo ed i criteri di distribuzione dovranno essere sanciti dalla legge istitutiva del Fondo stesso.

Per quanto attiene alle richieste degli aventi diritto italiani, esse saranno esaminate anche alla luce dell'Accordo del 1961 tra la Germania e l'Italia, con il quale la Repubblica federale di Germania si impegnava «a versare alla Repubblica italiana 40 milioni di marchi a favore di cittadini italiani i quali per ragioni di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialista e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute a causa di queste persecuzioni». L'Accordo in questione lasciava alla Repubblica italiana la valutazione circa la ripartizione dei 40 milioni di marchi. Con il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, il Ministero del tesoro procedeva ad individuare gli aventi diritto e ad indicare le procedure da seguire per la ripartizione dei 40 milioni, fissando un termine di sei mesi per la presentazione delle domande ed un termine per la liquidazione delle spettanze. Con legge n. 211 del 14 marzo 1968 alcuni di questi termini venivano poi prolungati.

L'articolo 3 dell'Accordo del 2 giugno 1961 precisava inoltre che con la corresponsione dei 40 milioni di marchi «vengono regolate in modo definitivo tutte le questioni tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania ... senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti».

Sulla base di quanto precede, sarebbe sempre possibile, qualora la legislazione tedesca lo preveda, la presentazione di domande di risarcimento-indennizzo da parte di cittadini italiani, *uti singuli*, non rientranti nelle categorie del suddetto Accordo bilaterale mentre sembrerebbe esclusa la possibilità per lo Stato italiano di partecipare ai negoziati in corso.

Comunque, tale complessa questione, per la sua particolare delicatezza e la comprensibile sensibilità di coloro che hanno dovuto subire gli effetti di quella violenza, viene seguita dal Ministero degli affari esteri con la massima attenzione, in stretto raccordo sia con le associazioni interessate che con l'ambasciata d'Italia a Berlino.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
RANIERI

(29 marzo 2000)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che l'interrogante ha più volte rappresentato le carenze del servizio postale di Ceglie Messapica (Brindisi);

che il Ministro per ben due volte ha risposto dando assicurazioni prima sull'apertura del secondo ufficio postale e poi sull'esecuzione, in tempi brevi, dei lavori presso la sede centrale;

che invece la odierna situazione è assolutamente insostenibile;

che infatti, a causa dei lavori di ristrutturazione presso l'ufficio centrale, in piazza Sant'Antonio, l'intero servizio postale è stato spostato presso la succursale di via Don Guanella;

che quest'ultimo ufficio funziona solo nelle ore antimeridiane;

che tutto ciò comporta pesanti disagi ai cittadini e agli stessi dipendenti delle poste,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere presso le Poste affinchè nel comune di Ceglie Messapica sia assicurato un servizio postale degno di un paese civile.

(4-16141)

(14 settembre 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiana spa – interessate in merito all'atto parlamentare in esame – hanno tenuto a precisare innanzitutto che le ristrutturazioni cui si fa riferimento consistono in lavori di risanamento e di adeguamento dei locali alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro e come tali indispensabili ed indifferibili.

I tempi di esecuzione, inoltre, hanno subito uno slittamento rispetto alle stime iniziali a causa di una variante ai lavori richiesta dall'amministrazione comunale di Ceglie Messapica (Brindisi).

Per quanto concerne le carenze del servizio postale lamentate, la società ha fatto presente che la filiale di Brindisi ha fatto ricorso ad assunzioni con contratto a termine sia di personale portalettere che di unità da destinarsi alle sportellerie degli uffici che presentano maggiori necessità.

In proposito, infatti, il piano d'impresa 1998-2002, mirando a superare il metodo degli organici predefiniti e considerate le complessive esigenze di una gestione equilibrata, punta, in accordo con le organizzazioni sindacali, su un appropriato uso dello strumento della mobilità per applicare un più elevato numero di addetti alle attività di recapito e alle agenzie riducendo proporzionalmente il numero di unità che non operano a contatto con la clientela.

Con riferimento agli orari osservati dall'ufficio di Ceglie Messapica, le Poste italiane spa hanno precisato che in via Don Guanella non esiste alcuna succursale dall'ufficio centrale, ma che si tratta esclusivamente di locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, li-

mitatamente al periodo di inagibilità della sede dell'ufficio in parola. Infine, la chiusura nel turno pomeridiano era stata adottata esclusivamente per il periodo estivo quando all'esiguità del traffico postale si aggiungeva un'ulteriore riduzione del personale dovuta ai normali periodi di assenza per ferie estive.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(6 aprile 2000)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso che l'articolo 40 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, prevede i casi di territorialità delle operazioni intracomunitarie, si chiede di sapere se tra le prestazioni di intermediazione di cui al comma 8 del citato articolo, «relative ad operazioni sui beni mobili .... *omissis....»,* siano da ricomprendere anche le intermediazioni di viaggi.

(4-17715)

(11 gennaio 2000)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, premesso che l'articolo 40 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, individua la rilevanza territoriale delle operazioni intracomunitarie, ha chiesto di conoscere se tra le prestazioni di intermediazione di cui al comma 8 del medesimo articolo, relative ad operazioni sui beni mobili, si possano ricomprendere anche le intermediazioni di viaggi.

Al riguardo il competente Dipartimento delle entrate ha precisato che il menzionato articolo 40, comma 8, fa riferimento esclusivamente alle intermediazioni concernenti operazioni relative a «beni mobili» materiali e, pertanto, tale disciplina non può essere estesa ad intermediazioni di natura diversa.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(31 marzo 2000)

WILDE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il 30 luglio 1985 è stato notificato al comune di Sirmione (Brescia) con nota del soprintendende procollo n. 5830 l'interesse archeologico del mappale 83 dell'F2 del comune di Sirmione (area ex scuole elementari), ritenendo il terreno di proprietà del comune stesso; poichè in quell'occasione si veniva a sapere che il terreno era già stato venduto in data 18 febbraio 1985 alla società GECO (con atto tra l'altro

sottoposto a condizioni sospensive), veniva emesso, su proposta della soprintendenza archeologica, il decreto ministeriale 1° ottobre 1986 nei confronti della società proprietaria che venne ratificato il 2 giugno 1988, essendo mutato il legale rappresentante della società GECO a cui il decreto era stato notificato;

che fra il novembre 1997 ed il marzo 1998 la soprintendenza archeologica eseguiva uno scavo in estensione nell'area delle ex scuole elementari, mettendo in luce e scavando una novantina di tombe di età medievale e postmedievale e tutti gli strati archeologici presenti sino allo sterile, costituito da ghiaie e rocce; si esauriva così l'interesse archeologico dell'area;

che nel luglio 1998 il comune di Sirmione richiedeva al Ministero l'autorizzazione alla vendita del terreno alla società GECO e se il Ministro per i beni e le attività culturali intendesse o meno esercitare il diritto di prelazione sull'immobile; poichè dopo il riesame degli atti ed in base ai colloqui avuti con gli avvocati della società GECO il soprintendente ha ritenuto che il terreno fosse ancora di proprietà del comune, non essendo mai stato perfezionato l'atto di vendita alla società GECO, si provvedeva a:

inviare la revoca della declatoria di importante interesse archeologico al comune di Sirmione, con nota del 18 ottobre 1999, protocollo n. 11300; richiedere al Ministero per i beni e le attività culturali con nota del 2 novembre 1999 la revoca del decreto ministeriale 1° ottobre 1986, ratificato il 2 giugno 1988, poichè notificato a soggetto non proprietario dell'immobile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda definire l'annoso (1985-2000) contesto relativo al terreno «ex scuole elementari» di Sirmione e quindi emettere la revoca del decreto ministeriale 1°ottobre 1986, ratificato il 2 giugno 1988, poichè notificato a sostegno non proprietario dell'immobile, ciò al fine di definire anche la transazione tra comune di Sirmione e società GECO.

(4-18252)

(18 febbraio 2000)

RISPOSTA. – A seguito della presentazione dell'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente il terreno delle «ex scuole elementari» di Sirmione, si fa presente di aver immediatamente investito del problema la soprintendenza archeologica di Milano e il competente Ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici del Ministero.

Dagli elementi forniti dai predetti Uffici è emersa una situazione vincolistica delle aree in questione particolarmente complessa e delicata, che coinvolge più soggetti, pubblici e privati.

Ciò ha causato pareri divergenti tra la soprintendenza e gli organi centrali dell'amministrazione, soprattutto in ordine alla revoca del decreto ministeriale 1° ottobre 1986 di vincolo archeologico dell'area.

Considerato pertanto che la decisione dell'amministrazione è subordinata a valutazioni di natura prevalentemente tecnica, si è ritenuto opportuno disporre, tramite il sopracitato Ufficio centrale, un sopralluogo che permetta di pervenire entro breve tempo ad una definizione della questione.

In attesa degli esiti ispettivi si assicura la disponibilità degli uffici del Ministero per quant'altro possa occorrere.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

(5 aprile 2000)